

valora

Delibera del Consiglio di fondazione
del 15 novembre 2016

Cassa pensione Valora

**Regolamento di previdenza
Piano di base e Piano
complementare**

1° gennaio 2017

Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento

Salario annuo assicurato Art. 6

Salario annuo, al netto dell'importo di coordinamento (cfr. Appendice 5).

Finanziamento Art. 7

Piano di base

Contributo di risparmio in % del salario annuo assicurato (Piano di base):

Età	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
25 – 34	4.0	4.0	8.0
35 – 44	6.5	7.0	13.5
45 – 54	7.0	9.5	16.5
55 – 64/65	7.5	12.0	19.5

Contributo di rischio in % del salario annuo assicurato (Piano di base)

Età	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 24	0.0	1.0	1.0
25 – 34	1.0	1.0	2.0
35 – 44	1.0	1.5	2.5
45 – 54	1.5	2.5	4.0
55 – 65	1.5	3.0	4.5

Piano complementare

Contributo di risparmio in % del salario annuo assicurato (Piano complementare):

Età	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 65	1.0	3.0	4.0

Contributo di rischio in % del salario annuo assicurato (Piano complementare)

Età	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 65	0.5	0.5	1.0

Prestazioni di vecchiaia Art. 10 - 13

Pensionamento anticipato possibile a partire dall'età di 58 anni; pensionamento differito possibile fino a 70 anni.

Capitale di vecchiaia o rendita di vecchiaia

La conversione del capitale di vecchiaia in una rendita di vecchiaia viene effettuata in funzione dell'aliquota di conversione applicata per l'età corrispondente. (Cfr. Appendice 5).

Rendita transitoria AVS pari al massimo alla rendita di vecchiaia massima AVS.

Rendita per figli di pensionati: 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Prestazioni in caso di invalidità Art. 14 - 15

Rendita vitalizia d'invalidità: la rendita di vecchiaia proiettata con un tasso d'interesse del 2%, fino a concorrenza del 70% salario assicurato (Piano di base).

Rendita temporanea d'invalidità: 5% del salario assicurato (Piano complementare), con esonero dal pagamento dei contributi.

Complessivamente, al massimo 12 volte la rendita di vecchiaia massima AVS.

Rendita per figli di invalidi: 20% della rendita d'invalidità corrente.

Prestazioni in caso di decesso Art. 16 - 21

Rendita vitalizia per il coniuge / per il partner convivente: 60% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso o della rendita di vecchiaia in corso.

Rendita per orfani: 20% della rendita d'invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia in corso.

Rendita monoparentale pari al 10% della rendita d'invalidità assicurata.

Capitale di decesso pari al 100% del capitale di risparmio accumulato, al netto del valore attuale in contanti delle prestazioni per i superstiti.

Prestazioni di uscita Art. 22 - 25

Capitale di risparmio: in caso di uscita è dovuto il capitale di risparmio ai sensi dell'Art. 8.

Promozione della proprietà d'abitazione

Art. 27

Prelievo anticipato o costituzione in pegno delle prestazioni previdenziali per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione ad uso proprio.

Indice

A. Disposizioni generali	1
Art. 1 Nome e finalità	1
Art. 2 Persone assicurate, requisiti di affiliazione	2
Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute	3
Art. 4 Età, età di pensionamento	3
Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione	4
Art. 6 Salario annuo assicurato	4
B. Finanziamento	6
Art. 7 Contributi	6
Art. 8 Capitale di risparmio e conti separati	7
Art. 9 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni	9
C. Prestazioni di vecchiaia	11
Art. 10 Rendita di vecchiaia	11
Art. 11 Capitale di vecchiaia	12
Art. 12 Rendita transitoria AVS	12
Art. 13 Rendita per figli di pensionati	13
D. Prestazioni in caso di invalidità	14
Art. 14 Rendita di invalidità	14
Art. 15 Rendita per figli di invalidi	15
E. Prestazioni in caso di decesso	16
Art. 16 Rendita per il coniuge	16
Art. 17 Rendita per il partner	17
Art. 18 Rendita al coniuge divorziato	17
Art. 19 Rendita per orfani	18
Art. 20 Rendita monoparentale (rendita per il coniuge – per orfani)	18
Art. 21 Capitale in caso di decesso	19
F. Prestazioni di uscita	21
Art. 22 Esigibilità della prestazione di uscita	21
Art. 23 Importo della prestazione di uscita	21
Art. 24 Impiego della prestazione di uscita	22
Art. 25 Esigibilità delle pretese dopo l'uscita	22
G. Divorzio	23
Art. 26 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza	23
Art. 27 Compensazione della previdenza prima dell'età di pensionamento	24
Art. 28 Compensazione della previdenza dopo l'età di pensionamento, rendita divorzile	25

H.	Finanziamento della proprietà d'abitazione	26
	Art. 29 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà di abitazione	26
I.	Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni	28
	Art. 30 Coordinamento delle prestazioni previdenziali	28
	Art. 31 Cessione, costituzione in pegno e compensazione	30
	Art. 32 Adeguamento al rincaro delle rendite correnti	30
	Art. 33 Disposizioni comuni	30
	Art. 34 Lacune nel Regolamento, controversie	31
	Art. 35 Limitazione della responsabilità	31
	Art. 36 Liquidazione parziale	31
J.	Organizzazione, amministrazione e controllo	32
	Art. 37 Consiglio di fondazione	32
	Art. 38 Direzione operativa, esercizio	32
	Art. 39 Ufficio di revisione, periti	33
	Art. 40 Obbligo d'informazione e di notifica	33
	Art. 41 Obbligo di riservatezza	34
	Art. 42 Equilibrio finanziario, misure di risanamento	34
K.	Disposizioni transitorie e finali	36
	Art. 43 Entrata in vigore, modifiche	36
	Art. 44 Disposizioni transitorie	36
L.	Terminologia e abbreviazioni	38
M.	Appendici al Regolamento di previdenza	40
	Appendice 1 Ammontare dei contributi	
	Appendice 2 Riscatto ai fini delle prestazioni massime	
	Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato	
	Appendice 4 Riscatto ai fini delle rendite transitorie AVS	
	Appendice 5 Importi limite, aliquote di conversione e tassi d'interesse	
	Appendice 6 Domanda di capitalizzazione della rendita di vecchiaia	
	Appendice 7 Dichiarazione relativa alla ripartizione del capitale di decesso	

A. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e finalità

Scopo

¹ Con il nome di Cassa pensione Valora opera una Fondazione con sede a Muttenz che ha come finalità la tutela dalle conseguenze economiche di età, decesso e invalidità per i dipendenti e le dipendenti delle **Imprese Valora Svizzera** e delle aziende con cui la Fondazione stessa ha sottoscritto un contratto di affiliazione, nonché i loro parenti e superstiti, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

Fanno parte delle Imprese Valora Svizzera la Valora Holding AG e le sue società affiliate in Svizzera, nella misura in cui queste abbiano sottoscritto un contratto di affiliazione con la Fondazione. Alla Fondazione possono essere altresì affiliate ulteriori aziende che risultano strettamente correlate con il Gruppo Valora Svizzera sotto il profilo economico o finanziario. I contratti di affiliazione stipulati in passato possono essere proseguiti a prescindere da un rapporto di stretta correlazione, nella misura in cui ciò risulti giustificato da interessi comuni.

Cassa pensione

² La Fondazione gestisce una Cassa pensione con un Piano di base e un Piano complementare. Nel Piano di base sono assicurate le componenti salariali eccedenti la soglia d'ingresso, pari a $\frac{3}{4}$ della rendita di vecchiaia massima AVS. Parallelamente, il Piano complementare offre una copertura previdenziale per le componenti salariali che eccedono di oltre CHF 5'000 rispetto al quintuplo della rendita di vecchiaia massima AVS.

I diritti e i doveri del datore di lavoro e dei beneficiari della Cassa pensione sono disciplinati dal presente Regolamento.

Struttura

³ La Cassa pensione si compone di un'assicurazione preliminare e di un'assicurazione principale.

L'assicurazione preliminare è un'assicurazione di puro rischio che copre i rischi di decesso e invalidità prima del compimento dei 25 anni di età.

L'assicurazione principale decorre dal compimento del 25° anno di età e presenta le seguenti componenti:

- a. un fondo di risparmio gestito dalla Cassa pensione;
- b. un'assicurazione per i rischi di decesso e invalidità.

Registrazione ai sensi della LPP

⁴ La Fondazione partecipa all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria ed è iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'Art. 48 LPP. Essa eroga almeno le prestazioni ai sensi della LPP. La Cassa pensione è sottosta all'autorità di vigilanza BSABB, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel.

Misure di riassicurazione

⁵ La Fondazione può decidere di riassicurare parzialmente o integralmente le prestazioni presso una compagnia di assicurazioni sulla vita soggetta alla vigilanza in materia di assicurazioni.

Art. 2 Persone assicurate, requisiti di affiliazione

- Platea delle
persone
assicurate (Piano
di base)
- ¹ Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti delle Imprese Valora Svizzera e delle aziende con cui la Cassa ha sottoscritto un contratto di affiliazione, a condizione che essi presentino un salario annuo superiore alla soglia di ingresso, pari a 3/4 della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5). È fatto salvo quanto disposto dal cpv. 3. Per le persone con invalidità parziale, la soglia di ingresso viene ridotta di 1/4, 1/2 o 3/4 analogamente al diritto alla rendita.
- Platea delle
persone
assicurate (Piano
complementare)
- ² Le persone che devono essere assicurate nel Piano di base e il cui salario annuo eccede di almeno CHF 5'000 il quintuplo della rendita di vecchiaia massima AVS (soglia d'ingresso per il Piano complementare, cfr. Appendice 5) vengono inoltre affiliate al Piano complementare. Per le persone con invalidità parziale, la soglia di ingresso viene ridotta di 1/4, 1/2 o 3/4 analogamente al diritto alla rendita.
- Condizioni di
esclusione
- ³ Non vengono affiliate alla Cassa pensione:
- i dipendenti che il 1° gennaio dell'anno civile in questione non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;
 - i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento (Art. 4);
 - i dipendenti titolari di un contratto di lavoro di durata massima pari a 3 mesi. Qualora il contratto di lavoro venga prolungato per una durata superiore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stata convenuta tale protrazione. Qualora più assunzioni successive abbiano una durata complessiva superiore a 3 mesi e nessuna interruzione intermedia superi i 3 mesi, l'affiliazione viene posta in essere a partire dall'inizio del 4° mese di lavoro complessivo; se tuttavia precedentemente al primo inizio dell'attività lavorativa venga convenuto che la durata dell'assunzione o dell'impiego si protrarrà complessivamente per più di 3 mesi, l'affiliazione avverrà con decorrenza fin dall'inizio del rapporto di lavoro;
 - i dipendenti che esercitano un'attività secondaria e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente come attività principale;
 - le persone che presentano un grado di invalidità di almeno il 70% ai sensi dell'AI;
 - i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavoreranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertura sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esenzione di affiliazione alla Cassa pensione. Questa regola pertanto non vale per le persone che sono sottomesse alla legislazione svizzera delle assicurazioni sociali in virtù degli accordi bilaterali e di diritto europeo i quali sono evidenziati qui di seguito.
- Assicurazione
facoltativa
- ⁴ La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i dipendenti a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono presso altri datori di lavoro.
- Assicurazione
esterna
- ⁵ La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita.

Congedo non retribuito ⁶ In caso di congedo non retribuito, l'assicurazione rimane in vigore in modo invariato nella misura in cui per la durata di tale congedo i contributi continuano a essere versati senza alcuna riduzione. Qualora invece il pagamento dei contributi venga interrotto, la copertura assicurativa rimane in essere soltanto per il primo mese dopo l'ultimo pagamento.

Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute

Accertamento dello stato di salute ¹ La filiale può richiedere dalle persone affiliate alla Cassa pensione una dichiarazione circa il proprio stato di salute (modulo). Sulla base delle indicazioni fornite, la Cassa pensione può richiedere che la persona si sottoponga a spese della Cassa stessa a una visita da parte del medico di fiducia della stessa, il cui esito dovrà essere redatto in un certificato medico all'attenzione della Cassa pensione.

Riserva ² Qualora la visita medica evidenzi un grado di rischio più elevato, dietro raccomandazione del medico di fiducia la Cassa pensione può formulare una riserva per motivi di salute, la quale tuttavia può avere una durata massima di 5 anni a far data dall'ingresso nella Cassa. Qualora in tale arco temporale si verifici un caso di prestazione la cui causa è riconducibile alla riserva, le prestazioni di rischio a carico della Cassa pensione vengono ridotte vita natural durante alle prestazioni minime LPP.

Riserve pregresse ³ Sulle prestazioni previdenziali maturate con la prestazione di uscita apportata non viene formulata alcuna riserva, a meno che una simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previdenza. In tal caso, è tuttavia necessario tener conto del periodo già trascorso per la riserva presso il precedente istituto di previdenza.

Patologie pregresse ⁴ Qualora si verifici un caso di previdenza prima della visita medica, la Cassa pensione ha facoltà di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle minime ai sensi LPP, nella misura in cui tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui la persona in questione soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali è soggetta a ricadute a seguito di pregresse patologie, nonché per malattie e infermità in corso.

Pregressa incapacità lavorativa ⁵ Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione una persona sia non pienamente abile al lavoro senza tuttavia risultare invalida ai sensi della LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al decesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio ai sensi del presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità lavorativa tale persona assicurata risultasse coperta presso un altro istituto di previdenza, è quest'ultimo ad essere chiamato a rispondere per l'erogazione delle rispettive prestazioni.

Art. 4 Età, età di pensionamento

Età ¹ L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Età di pensionamento ² L'età di pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. È possibile optare per un pensionamento anticipato o differito.

Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione

Inizio	¹ La copertura assicurativa decorre dal momento di inizio del rapporto di lavoro.
Fine	² L'obbligo di assicurazione si estingue con la risoluzione del rapporto di lavoro, nella misura in cui non sussistano diritti a prestazioni di previdenza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall'Art. 22 all'Art. 25.
Affiliazione	³ L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha luogo il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, quella all'assicurazione principale il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.
Copertura successiva	⁴ Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata continua a godere della copertura dei rischi di morte e invalidità per un periodo di un mese. Qualora tale persona sia assoggettata a un nuovo rapporto previdenziale prima della decorrenza di tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.

Art. 6 Salario annuo assicurato

Salario annuo determinante	¹ Il salario annuo, determinante per la previdenza professionale, presenta la seguente composizione: <ul style="list-style-type: none"> a. 13 mensilità, ovvero salario annuo previsto in caso di stipendio a ore per le nuove assunzioni, b. più eventuali supplementi per lavoro contrattualmente concordato nei giorni di sabato, domenica e festivi, c. più eventuali partecipazioni ai risultati (ultimo importo corrisposto, ovvero importo target in base al contratto di lavoro in caso di nuova assunzione). <p>Ai fini della definizione del salario annuo determinante è necessario tenere conto dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le componenti salariali di natura non ricorrente come le remunerazioni per le ore di straordinario e i premi per anzianità di servizio non vengono considerati; b. eventuali perdite di salario a seguito di malattia, infortunio o servizio militare non vengono dedotte. <p>In caso di persone assicurate con rapporto di lavoro di stipendio orario, il salario annuo per la definizione dei contributi viene definito ai sensi dell'Art. 7 cpv. 6, per le prestazioni assicurate ai sensi dell'Art. 14 cpv. 5 e per il riscatto delle prestazioni massime e/o per il pensionamento anticipato ai sensi dell'Art. 9 cpvv. 2 e/o 3.</p>
Ingresso infrannuale	² In caso d'ingresso infrannuale il salario viene calcolato su base annua.
Importo di coordinamento (Piano di base)	³ L'importo di coordinamento per il Piano di base è pari a 3/4 della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).
Importo di coordinamento (Piano complementare)	⁴ L'importo di coordinamento per il Piano complementare è pari al quintuplo della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).
Salario annuo assicurato (Piano di base)	⁵ Il salario annuo assicurato (Piano di base) è pari alla parte del salario annuo eccedente l'importo di coordinamento (Piano di base).

Salario annuo assicurato (Piano complementare)	⁶ Il salario annuo assicurato (Piano complementare) è pari alla parte del salario annuo eccedente l'importo di coordinamento (Piano complementare).
Minimo / Massimo (Piano di base)	⁷ Il salario annuo assicurato (Piano di base) è limitato, e ammonta almeno a 1/8 della rendita di vecchiaia massima AVS. È limitato a 29¼ volte l'importo della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).
Minimo / Massimo (Piano complementare)	⁸ Il salario annuo assicurato (Piano complementare) è limitato, e ammonta almeno a CHF 5000, se il salario annuo raggiunge almeno l'importo del quintuplo della rendita di vecchiaia massima AVS + CHF 5000; in caso di salario annuo inferiore, esso è invece pari a CHF 0. Il salario annuo assicurato (Piano complementare) è limitato verso l'alto a 25 volte l'importo della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).
Adeguamenti salariali	⁹ Gli adeguamenti salariali vengono tenuti in considerazione in via continuativa. Per le persone completamente inabili al lavoro o completamente invalide non vengono tuttavia attuati adeguamenti. Qualora si verifichi un caso di previdenza, adeguamenti eventualmente non dovuti vengono revocati. In caso di aumenti sostanziali del salario annuo assicurato, può trovare applicazione per analogia l'Art. 3.
Adeguamenti degli importi massimi e minimi	¹⁰ Per le persone parzialmente invalide, l'importo di coordinamento, la soglia di ingresso e il salario massimo vengono ridotti di ¼, ½ o ¾ analogamente al diritto alla rendita ai sensi dell'Art. 14 cpv. 3.
Discesa al di sotto della soglia di ingresso	¹¹ Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell'importo definito come soglia d'ingresso e una persona non sia pertanto più soggetta all'assicurazione obbligatoria ai sensi del presente Regolamento, il diritto alle prestazioni regolamentari si estingue. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di risparmio ed eventuali averi di conti separati senza contributi per un periodo massimo di due anni. Qualora durante questo periodo si verifichi un caso di previdenza, per la corresponsione viene utilizzato il capitale di risparmio. I diritti maturati si basano per analogia sulle disposizioni del presente Regolamento. Dopo un periodo massimo di due anni viene comunque corrisposta la prestazione di uscita.
Adeguamento del salario in caso di invalidità	¹² Qualora una persona assicurata venga dichiarata parzialmente invalida ai sensi dell'Art. 14, di norma la previdenza viene ripartita in funzione della graduazione delle rendite di cui all'Art. 14 in una parte d'invalidità (passiva), per la quale non vengono effettuati adeguamenti salariali, e una parte di validità (attiva), per la quale eventuali adeguamenti salariali sono possibili conformemente alle disposizioni del presente articolo
Riduzione del salario dopo il raggiungimento dell'età di 58 anni	¹³ Per le persone assicurate di cui il salario annuale ridotto al massimo della metà dopo l'età di 58 anni addietro, il primo salario annuale assicurato (piano di base e piano complementare) può su domanda scritta essere mantenuto fino all'età di pensionamento secondo l'Art. 4 cpv. 2 a condizione che i contributi corrispondenti (comprese i contributi del datore di lavoro) continuino ad essere versati. Il mantenimento dell'ultimo salario annuale assicurato (piano di base e piano complementare) non è possibile se la persona assicurata è già al beneficio di una prestazione di vecchiaia della fondazione (pensionamento parziale)

B. Finanziamento

Art. 7 Contributi

Inizio dell'obbligo di contribuzione ¹ L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dal giorno dell'affiliazione alla Cassa pensione.

Fine dell'obbligo di contribuzione ² L'obbligo di versamento dei contributi si estingue:

- a. con l'uscita dalla Cassa pensione o in caso di discesa al di sotto della soglia d'ingresso,
- b. con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia,
- c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso,
- d. con la conclusione della protrazione del pagamento dello stipendio o con l'esaurimento delle prestazioni di un'assicurazione di indennità giornaliera di cui il datore di lavoro abbia versato almeno la metà dei premi,

tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento.

Contributi complessivi ³ I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti componenti:

- a. contributi di risparmio,
- b. contributi di rischio e altri contributi, di seguito indicati congiuntamente come contributi di rischio.

Contributi di risparmio ⁴ I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di risparmio.

Contributi di rischio ⁵ I contributi di rischio contribuiscono al finanziamento

- a. della copertura del rischio di decesso, invalidità e longevità,
- b. dei costi di finanziamento,
- c. dei contributi al Fondo di garanzia,
- d. delle spese amministrative e degli altri costi.

I contributi di rischio non fanno parte delle prestazioni di uscita ai sensi dell'Art. 23.

Importo dei contributi ⁶ L'importo dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata è definito nell'Appendice (cfr. Appendice 1).

Per le persone assicurate assunte con stipendio orario, i contributi vengono versati sulla base del salario effettivamente corrisposto in ogni singolo mese. I parametri per la determinazione del salario annuo assicurato (deduzione di coordinamento, importo minimo/massimo) vengono di conseguenza calcolati mediante la proiezione sull'arco di un anno.

Riduzione del salario dopo l'età di 58 anni ⁷ In caso di mantenimento dell'ultimo salario assicurato annuale (piano di base e piano complementare) a seguito della riduzione del salario dopo l'età di 58 anni addietro (vedi Art. 6 cvp. 13), le condizioni aggiuntive di risparmio e supplementari così come i contributi di risanamento eventuali secondo l'Art. 40 cvp. 4 d rilegandosi al mantenimento dell'ultimo salario annuo assicurato sono a carico dell'assicurato.

⁸ Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo complessivo dei contributi, detraendo dal salario della persona assicurata la parte di competenza di quest'ultima. I contributi devono essere pagati con cadenza mensile. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un adeguato interesse di mora.

Contributo ai
costi
amministrativi

⁹ Il datore di lavoro paga alla Cassa pensione Valora un contributo ai costi amministrativi di CHF 2.60 per assicurato/mese (indice 2010). Tale importo può essere adeguato in qualsiasi momento da parte del Consiglio di fondazione.

Art. 8 Capitale di risparmio e conti separati

Conto di
risparmio

¹ Per ogni persona assicurata viene gestito un conto di risparmio.

Costituzione del
capitale di
risparmio

² Al conto di risparmio vengono accreditati:

- a. le prestazioni d'ingresso,
- b. i contributi di risparmio,
- c. i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,
- d. i trasferimenti a seguito di divorzio,
- e. eventuali importi di riscatto, nonché
- f. gli interessi maturati.

Al conto di risparmio vengono addebitati:

- a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,
- b. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio.

La somma di questi parametri dà il capitale di risparmio.

Importo dei
contributi di
risparmio

³ L'importo dei contributi di risparmio è fissato nell'Appendice 1.

Conto separato
"Riscatto ai fini
del pensiona-
mento anticipato"

⁴ Gli importi per il riscatto in vista del pensionamento anticipato vengono accreditati su un conto separato denominato "Riscatto ai fini del pensionamento anticipato". Per tale conto trova applicazione per analogia il cpv.2. Il capitale di risparmio su questo conto non viene tenuto in considerazione per la determinazione della rendita d'invalidità.

Conto separato
"Riscatto ai fini
della rendita
transitoria AVS"

⁵ Le somme di riscatto per il finanziamento di una rendita transitoria AVS vengono accreditate su un conto separato denominato "Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS". Per tale conto trova applicazione per analogia il cpv.2. Il capitale di risparmio su questo conto non viene tenuto in considerazione per la determinazione della rendita d'invalidità.

Capitale di risparmio nel Piano complementare	<p>⁶ Per gli assicurati nel Piano complementare, viene inoltre gestito anche un conto di risparmio (Piano complementare). Su tale conto vengono accreditati:</p> <ol style="list-style-type: none">i versamenti ai sensi delle disposizioni transitorie (Art. 42),i contributi di risparmio,i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,i trasferimenti a seguito di divorzio,eventuali importi di riscatto, nonchégli interessi maturati. <p>Al conto di risparmio (Piano complementare) vengono addebitati:</p> <ol style="list-style-type: none">i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio. <p>La somma di questi parametri dà il capitale di risparmio (Piano complementare).</p>
Tasso d'interesse	<p>⁷ Il tasso d'interesse applicato ai singoli conti per l'esercizio concluso viene fissato annualmente dal Consiglio di fondazione tenendo in considerazione la situazione finanziaria contingente. In tale ambito viene tenuta in considerazione un'eventuale partecipazione alle eccedenze derivante da un contratto assicurativo. È altresì ammessa una remunerazione con tasso d'interesse ridotto o nullo (con conto testimone LPP). Il Consiglio di fondazione determina altresì il tasso d'interesse per i casi di previdenza e le uscite infrannuali (tasso di mutazione) per l'esercizio in corso.</p>
Remunerazione	<p>⁸ L'interesse viene calcolato in base al livello dei conti rilevato alla fine dell'anno precedente, e viene accreditato alla fine dell'anno civile.</p>
Remunerazione pro rata	<p>⁹ Qualora venga apportata una prestazione di uscita o effettuato un riscatto, si verifichi un caso di previdenza o la persona assicurata esca dalla Cassa pensione, gli interessi maturati nell'anno in corso vengono calcolati pro rata temporis.</p>
Contributi in caso di invalidità (Piano complementare)	<p>¹⁰ In caso di invalidità totale, i contributi di risparmio (Piano complementare) continuano a essere accreditati al capitale di risparmio fino all'età di pensionamento in base all'ultimo salario annuo assicurato. In caso di invalidità parziale, il capitale di risparmio (Piano complementare) viene ripartito in una parte di invalidità (passiva) e in una parte di validità (attiva), in funzione della graduazione della rendita di cui all'Art. 14. La parte passiva viene gestita in modo analogo al caso di una persona totalmente invalida, mentre la parte attiva viene gestita come per una persona assicurata in modo attivo.</p>

Art. 9 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni

Prestazione
d'entrata

¹ Tutte le prestazioni di uscita rivenienti da precedenti rapporti e istituti di previdenza, inclusi gli averi di conti e/o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono essere apportate nella Cassa pensione (Piano di base) come prestazione d'entrata. L'intero importo viene accreditato al conto di risparmio con valuta nella data di trasferimento. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma relativa al bonifico integrale di tutte le prestazioni di uscita.

Se la prestazione d'entrata è maggiore del capitale di risparmio massimo in conformità all'Appendice 2, l'importo eccedente va impiegato conformemente all'Art. 24 cpv. 2.

Riscatto ai fini
delle prestazioni
massime

² Una persona assicurata completamente abile al lavoro che non raggiunge le prestazioni massime può riscattare le prestazioni previdenziali aggiuntive in qualsiasi momento prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto dei cpvv. 7 e 8 e tenendo in considerazione un eventuale conteggio degli averi rivenienti da precedenti rapporti di previdenza e presenti nel pilastro 3a ai sensi dell'Art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto nell'Appendice 2.

Ai fini della determinazione della somma di riscatto massima possibile devono essere sommati il Piano di base e l'eventuale Piano complementare.

Ai fini della determinazione della possibile somma di riscatto, per le persone assicurate assunte con stipendio orario viene presa in considerazione la media dei salari assicurati nell'arco degli ultimi 12 mesi. Se la persona assicurata è stata affiliata alla Cassa pensione per meno di 12 mesi, il salario annuo assicurato viene definito mediante una proiezione degli stipendi percepiti fino a tale momento.

Riscatto ai fini
del pensionamento
anticipato

³ Dopo che una persona assicurata abile al lavoro ha riscattato integralmente le prestazioni previdenziali mancanti ai sensi del cpv. 2, essa può altresì riscattare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto nell'Appendice 3. L'importo eccedente la somma massima possibile del Conto di risparmio ai sensi del cpv. 2 deve essere computato a un possibile riscatto.

Ai fini della determinazione del riscatto massimo possibile devono essere sommati il Piano di base e l'eventuale Piano complementare.

Per quanto riguarda le persone assicurate con rapporto di lavoro di stipendio orario, ai fini della determinazione della possibile somma di riscatto trova applicazione per analogia il cpv. 2.

Prosecuzione
dell'attività
lavorativa dopo il
riscatto ai fini del
pensionamento
anticipato

⁴ Qualora la rendita di vecchiaia, limitata in base al modello di calcolo e in seguito rivalutata del valore risultante dal Conto di risparmio per il riscatto del pensionamento anticipato, risulti superiore al 105% della rendita calcolata in base all'apposito modello per l'età di pensionamento regolamentare ai sensi dell'Appendice 2, entrano in vigore i seguenti provvedimenti:

- a. la persona assicurata e il datore di lavoro non versano più contributi, con eccezione dei contributi di risanamento ai sensi dell'Art. 40 cpv. 4 lett. d;
- b. l'aliquota di conversione valida in tale momento viene bloccata. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, l'eventuale rendita di vecchiaia viene fissata mediante tale aliquota di conversione bloccata.
- c. tutti i conti non vengono più remunerati.

Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS	⁵ La persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente una rendita transitoria AVS o parti di essa, conformemente alla Tabella riportata nell'Appendice 4. L'importo eccedente la somma massima possibile del Conto di risparmio ai sensi del cpvv. 2 e 3 deve essere computato a un possibile riscatto.
Deducibilità fiscale	⁶ La deducibilità fiscale di un riscatto deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità competenti.
Limitazioni	⁷ Qualora vengano effettuati riscatti su base volontaria, le prestazioni risultanti non potranno essere nuovamente prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale entro i 3 anni successivi. Tale limitazione non trova applicazione in caso di riacquisto a seguito di divorzio (cfr. Art. 26). Qualora vengano effettuati prelievi anticipati per la proprietà di abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo aver rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Le persone assicurate che hanno effettuato un prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni possono effettuare nuovamente riscatti volontari a partire dal momento in cui un prelievo anticipato non risulta più possibile, nella misura in cui il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non superi i diritti alle prestazioni previdenziali massimi consentiti.
Persone provenienti dall'estero	⁸ Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni successivi all'ingresso, la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assicurato. Questo limite non vale in caso di trasferimento diretto del capitale di previdenza da un istituto di previdenza estero alla nostra cassa pensioni. Per questo trasferimento l'assicurato non può far valere nessuna deduzione dall'imposta federale diretta, cantonale e comunale
Partecipazione del datore di lavoro	⁹ Il datore di lavoro ha facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto.

C. Prestazioni di vecchiaia

Art. 10 Rendita di vecchiaia

Diritto	¹ Con il raggiungimento dell'età di pensionamento, ovvero dell'età di pensionamento anticipato, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia.
Rendita di vecchiaia o capitale di vecchiaia	² Nel Piano di base è prevista la corresponsione di una rendita di vecchiaia fino a concorrenza di un importo pari al quadruplo della rendita di vecchiaia massima AVS; per il capitale di risparmio eccedente tale somma, è invece previsto un percepimento sotto forma di capitale. Nel Piano complementare viene corrisposto un capitale di vecchiaia. Dietro richiesta della persona assicurata, è possibile derogare a tale prassi (cfr. di seguito cpv. 4 e Art. 11). La richiesta può essere rifiutata.
Importo della rendita di vecchiaia	³ L'importo della rendita annua di vecchiaia è dato dal capitale di risparmio disponibile, previo computo di un eventuale capitale di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato, convertito in rendita mediante l'apposita aliquota (cfr. Appendice 5).
Domanda di percepimento di una rendita	⁴ Dietro apposita richiesta della persona assicurata, sia per la parte eccedente l'importo massimo nel Piano di base che per il Piano complementare è possibile percepire, in luogo del capitale di vecchiaia, una rendita di vecchiaia determinata in base a un'aliquota di conversione più bassa. La richiesta può essere rifiutata.
Pensionamento anticipato	⁵ Dietro propria richiesta, la persona assicurata può andare in pensione anticipatamente, tuttavia al più presto a partire dal 58° anno di età. In caso di pensionamento anticipato, a partire dalla conclusione del rapporto di lavoro la persona assicurata percepisce una rendita dalla Cassa pensione.
Riduzione della rendita di vecchiaia	⁶ L'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato è pari al capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento anticipato stesso, moltiplicato per l'aliquota di conversione riportata nell'Appendice 5 e previo computo di un eventuale capitale di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato.
Pensionamento parziale	⁷ In caso di parziale incapacità al guadagno durante il periodo di erogazione del pensionamento anticipato, previo accordo con il datore di lavoro la persona assicurata può richiedere un apposito pensionamento parziale, nella misura in cui il salario annuo si riduce di almeno un terzo.
Pensionamento differito	⁸ Qualora una persona assicurata, d'intesa con il datore di lavoro, mantenga in essere oltre l'età di pensionamento un rapporto di lavoro pari ad almeno il 25% di un orario lavorativo a tempo pieno, essa può percepire le rate della rendita in contanti oppure accantonarle in modo fruttifero sul proprio conto di risparmio nella Cassa pensione. Le rate di rendita accantonate comprensive degli interessi vengono corrisposte in un'unica soluzione contestualmente alla conclusione definitiva del rapporto di lavoro, tuttavia al più tardi con il compimento del 70° anno di età.
Invalidità e pensionamento	⁹ Qualora una persona assicurata divenga invalida dopo il pensionamento anticipato o parziale, ovvero durante il periodo di differimento, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'invalidità, bensì vengono erogate prestazioni di vecchiaia.

Decesso durante il periodo di differimento	¹⁰ In caso di decesso durante il periodo di differimento del pensionamento, per le rendite di vecchiaia non percepite viene adottata una procedura analoga al capitale in caso di decesso ai sensi dell'Art. 21.
Condizioni del differimento	¹¹ In caso di differimento dell'intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo deve risultare pari ad almeno due terzi di quello che la persona assicurata percepiva al decorrere dell'età di pensionamento; in caso di differimento di metà della prestazione di vecchiaia, tale importo deve essere invece pari ad almeno un terzo.

Art. 11 Capitale di vecchiaia

Prelievo del capitale di risparmio	¹ In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata può percepire in contanti l'intero capitale di risparmio, ovvero parti di esso come capitale di vecchiaia. Tale prelievo di capitale comporta una commisurata riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il prelievo del capitale di risparmio comporta l'estinzione in misura proporzionale di tutti i relativi diritti regolamentari nei confronti della Cassa pensione.
Dichiarazione scritta	² Un'apposita richiesta scritta in tal senso (cfr. Appendice 6) deve essere presentata al più tardi 6 mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, ovvero al più tardi 6 mesi prima di un eventuale pensionamento anticipato. Una volta scaduto il termine di iscrizione, tale domanda ha carattere irrevocabile. Per il capitale di vecchiaia comunque previsto ai sensi dell'Art. 10 cpv. 2, tale domanda risulta ridondante.
Consenso del coniuge	³ Qualora la persona assicurata sia coniugata, la domanda è valida soltanto se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto. La Cassa pensione può richiedere l'autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.
Restrizioni in caso di rendita d'invalidità corrente	⁴ Nel Piano di base, il percepimento del capitale non è possibile per i beneficiari di una rendita d'invalidità. Questo principio trova applicazione per l'intero capitale di vecchiaia, ed è valido anche nel caso in cui la persona assicurata abbia presentato richiesta scritta per il percepimento del capitale prima che si verificasse l'incapacità al guadagno. Per contro, nel Piano complementare il capitale di vecchiaia viene corrisposto una volta decorsa la rendita temporanea di invalidità.

Art. 12 Rendita transitoria AVS

Possibilità di percepimento	¹ Le persone assicurate che optano per il pensionamento anticipato hanno la possibilità di percepire una rendita transitoria AVS al fine di compensare la mancante prestazione di vecchiaia AVS. In caso di percepimento effettivo, le prestazioni di vecchiaia della Cassa pensione vengono ridotte.
Inizio / Fine	² La corresponsione della rendita transitoria AVS ha inizio a partire dallo stesso momento della rendita di vecchiaia versata anticipatamente dalla Cassa pensione. Essa si estingue con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'Art. 4, con l'inizio del pagamento di una rendita da parte dell'AI, ovvero con il decesso della persona assicurata.
Importo	³ La persona assicurata può definire individualmente l'importo della rendita transitoria AVS. In particolare, l'importo di questa rendita non può superare la rendita di vecchiaia massima AVS e viene definito fin dall'inizio per l'intera durata del percepimento.

Finanziamento ⁴ Qualora la persona assicurata non abbia prefinanziato la rendita transitoria AVS ai sensi delle disposizioni di cui all'Appendice 4, in caso di percepimento di una rendita transitoria AVS l'avere di vecchiaia viene ridotto a partire dal momento del pensionamento anticipato in misura pari al 95% della rendita transitoria AVS da corrispondere. Le prestazioni coassicurate in corso e in aspettativa vengono calcolate in base alla rendita di vecchiaia ridotta.

Art. 13 Rendita per figli di pensionati

Diritto ¹ Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 19.

Inizio / Fine ² La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita di vecchiaia sottostante, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.

Importo ³ La rendita annua per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di vecchiaia in corso (Piano di base).

Restrizioni ⁴ Le rendite per figli di pensionati vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle altre rendite di vecchiaia corrisposte dalla Cassa pensione nonché alla rendita AVS, eccedano il 90% dell'ultimo salario annuo percepito. Per analogia, trovano applicazione le disposizioni per il coordinamento delle prestazioni di previdenza (cfr. Art. 28). La rendita per figli di pensionati non può superare per ogni figlio la rendita di vecchiaia massima AVS.

D. Prestazioni in caso di invalidità

Art. 14 Rendita di invalidità

Diritto ¹ Hanno diritto alla rendita di invalidità gli assicurati che, ai sensi dell'AI sono invalidi per almeno il 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità essi fossero assicurati nella Cassa pensione.

Grado di invalidità ² Il grado di invalidità corrisponde a quello definito dall'AI. Per la parte sovraobbligatoria della rendita di invalidità il Consiglio di fondazione può derogare dalla decisione dell'AI nella misura in cui il medico di fiducia della Cassa pensione attesti tale divergenza in un'apposita perizia.

Graduazione della rendita ³ Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrisposta una rendita intera di invalidità. Sussiste il diritto a tre quarti di rendita in caso di invalidità di almeno il 60%, a mezza rendita con un grado di invalidità di almeno il 50% e ad un quarto di rendita con un grado di almeno il 40%. Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà diritto alla rendita di invalidità.

Inizio ⁴ La rendita d'invalidità viene corrisposta a partire dall'inizio della rendita AI, tuttavia al più presto dopo la conclusione della protrazione pagamento dello stipendio o dell'esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell'assicurazione per perdita di salario.

Importo (Piano di base) ⁵ La rendita d'invalidità piena annuale è pari alla rendita di vecchiaia definita con il tasso d'interesse proiettato del 2%, la quale viene concretamente calcolata con l'aliquota di conversione valida al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, secondo le modalità di cui all'Appendice 5. Qualora la rendita di vecchiaia risulti superiore al quadruplo della rendita massima AVS, per la parte eccedente trova applicazione l'aliquota di conversione applicata al capitale di risparmio restante. La rendita d'invalidità è pari al massimo al 70% del salario annuo assicurato.

La base per il calcolo delle prestazioni è costituita dal salario annuo assicurato (Piano di base) ai sensi dell'Art. 6 cpv. 5. Per le persone assicurate assunte con stipendio orario, le prestazioni previdenziali vengono calcolate sulla media del salario assicurato nel corso degli ultimi 12 mesi. Se la persona assicurata è stata affiliata alla Cassa pensione per meno di 12 mesi, il salario annuo assicurato viene definito mediante una proiezione degli stipendi percepiti fino a tale momento. In caso di non raggiungimento della soglia di ingresso (salario annuo medio per persone con salario orario) vale l'Art. 6 cpv.11.

Inoltre, eventuali averi presenti sui conti "Riscatto ai fini del pensionamento anticipato" e "Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS" vengono corrisposti separatamente. In caso di invalidità parziale, viene riconosciuto un avere di importo pari al rapporto tra la rendita d'invalidità corrisposta dalla Cassa pensione e la rendita d'invalidità completa.

Fine (Piano di base) ⁶ Il diritto a una rendita d'invalidità si estingue con la cessazione dello stato di invalidità o con il decesso della persona assicurata.

Importo (Piano complementare) ⁷ In caso di invalidità, le persone assicurate nel Piano complementare hanno inoltre diritto a una rendita temporanea d'invalidità pari al 5% del salario assicurato nel Piano complementare. Sussiste altresì un diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

Fine (Piano complementare)	⁸ Il diritto a una rendita d'invalidità si estingue con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, con la cessazione dello stato di invalidità ovvero con il decesso della persona assicurata.
Prestazioni dipendenti	⁹ Le prestazioni dipendenti dall'importo della rendita d'invalidità (come ad esempio la rendita per il coniuge e le rendite per i figli) vengono definite sulla base della rendita d'invalidità dal Piano di base senza invece quella dal Piano complementare.
Limitazione complessiva	¹⁰ Le rendite d'invalidità dal Piano di Base e dal Piano complementare sono limitate complessivamente verso l'alto a 12 volte la rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5). In tale ambito, viene prima ridotta la rendita dal Piano complementare.
Infermità congenita	¹¹ Qualora all'inizio dell'assicurazione nella Cassa pensione una persona risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, un diritto a prestazioni di invalidità derivante da tali cause per l'incapacità lavorativa sussiste soltanto se l'incapacità lavorativa è salita ad oltre il 40% durante il periodo di assicurazione.

Art. 15 Rendita per figli di invalidi

Diritto	¹ Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'invalidità per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 19.
Inizio / Fine	² La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita d'invalidità sottostante, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.
Importo	³ La rendita annua intera per figli di invalidi è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita d'invalidità in corso. In caso di invalidità parziale, l'entità della rendita per figli d'invalidi è determinata dall'Art. 14 par. 3.
Restrizioni	⁴ Le rendite per figli di invalidi vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle altre rendite corrisposte dalla Cassa pensione nonché alla rendita AVS/AI, eccedano il 90% dell'ultimo salario annuo percepito. Per analogia, trovano applicazione le disposizioni per il coordinamento delle prestazioni di previdenza (cfr. Art. 28). La rendita per figli di invalidi non può superare per ogni figlio la rendita di vecchiaia massima AVS.

E. Prestazioni in caso di decesso

Art. 16 Rendita per il coniuge

Diritto	<p>¹ Il coniuge di una persona assicurata deceduta o di un beneficiario di rendita deceduto ha diritto a una rendita per il coniuge a condizione che</p> <ul style="list-style-type: none"> a. debba provvedere al sostentamento di uno o più figli o b. abbia compiuto i 45 anni e il matrimonio sia durato almeno 5 anni. Alla durata del matrimonio viene sommato anche il periodo della convivenza antecedente le nozze ai sensi dell'Art. 17, nella misura in cui tale convivenza fosse stata regolarmente notificata alla direzione operativa della Cassa pensione.
Indennità unica	<p>² Qualora il coniuge non soddisfi nessuno dei requisiti previsti, ha diritto a una liquidazione pari a 3 annualità della rendita per il coniuge.</p>
Inizio / Fine	<p>³ Il diritto alla rendita per il coniuge decorre dal mese in cui il salario, risp. la rendita, della persona assicurata deceduta non viene più corrisposto per la prima volta e si estingue con la morte del coniuge superstite.</p>
Importo	<p>⁴ In caso di decesso di una persona assicurata attiva, la rendita annua per il coniuge è pari al 60% della rendita d'invalidità assicurata. In caso di decesso di un beneficiario di rendita, la rendita annua per il coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso dal Piano di base.</p>
Rendita per il coniuge in caso di prelievo del capitale della rendita di vecchiaia	<p>⁵ Qualora una parte della rendita di vecchiaia sia stata percepita sotto forma di capitale, la rendita per il coniuge viene corrisposta soltanto per la parte di rendita di vecchiaia restante.</p>
Riduzioni della rendita	<p>⁶ Qualora il matrimonio venga contratto dopo il 65° anno di età compiuto, la rendita per il coniuge viene ridotta secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. matrimonio durante il 66° anno di età: 20% b. matrimonio durante il 67° anno di età: 40% c. matrimonio durante il 68° anno di età: 60% d. matrimonio durante il 69° anno di età: 80% <p>Qualora il matrimonio venga contratto dopo il compimento del 69° anno di età, non sussiste alcun diritto a una rendita per il coniuge.</p>
Prestazioni minime	<p>⁷ L'importo della rendita per il coniuge è pari in ogni caso almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP.</p>
Contrazione di nuovo matrimonio	<p>⁸ In caso di contrazione di nuovo matrimonio da parte del coniuge superstite, la rendita per il coniuge si estingue, e sussiste il diritto a una liquidazione in capitale pari a 3 annualità di rendita.</p>
Infermità congenita	<p>⁹ Qualora all'inizio dell'assicurazione nella Cassa pensione una persona risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, un diritto a prestazioni di invalidità derivante da tali cause per l'incapacità lavorativa sussiste soltanto se l'incapacità lavorativa è salita ad oltre il 40% durante il periodo di assicurazione.</p>

Unione
domestica
registrata

¹⁰ L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. Di conseguenza, le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai coniugi trovano applicazione per analogia anche alle persone assicurate che vivono in un'unione domestica registrata.

Art. 17 Rendita per il partner

Diritto

¹ In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione applicati alla rendita per il coniuge, il partner indicato come tale dalla persona assicurata (etero- od omosessuale) ha diritto per analogia a una rendita per superstiti pari alla rendita per il coniuge e/o a una liquidazione unica, a condizione che inoltre

- a. la persona assicurata e quella beneficiaria non siano sposati e non sussistano motivi giuridici (artt. 94 segg. CC), con eccezione dell'omosessualità, che avrebbero potuto deporre a sfavore di un matrimonio fra i due partner,
- b. al momento del decesso, il partner abbia dimostrabilmente convissuto con la persona assicurata deceduta per almeno 5 anni, intrattenendo un rapporto fisso ed esclusivo caratterizzato da un'economia domestica comune,
- c. il partner sia stato sostenuto in misura determinante dalla persona assicurata fino al decesso di quest'ultima e
- d. prima del proprio pensionamento e mentre si trovava ancora in vita, la persona assicurata abbia provveduto a comunicare per iscritto alla direzione operativa della Cassa pensione il nominativo del partner avente diritto.

Presupposti

² La persona assicurata e/o quella beneficiaria è tenuta a presentare la documentazione per l'apposita documentazione. In caso di prestazione, la direzione operativa provvede a verificare e valutare il caso, decidendo se risultano effettivamente adempite le condizioni per una rendita per il partner.

Decesso come
beneficiario di
rendita

³ In caso di decesso di un beneficiario di rendita, sussiste un diritto a una rendita per il partner convivente soltanto se tale diritto risultava già in essere già durante il periodo di vita professionale attiva della persona assicurata deceduta.

Fine

⁴ La rendita per il partner termina con il matrimonio, l'avvio del rapporto con un nuovo partner o il decesso del beneficiario della rendita.

Importo

⁵ La rendita annua per il partner corrisponde a quella per il coniuge.

Art. 18 Rendita al coniuge divorziato

Diritto

¹ Il coniuge divorziato, fatte salve le disposizioni di cui al cpv. 2, ha diritto a una rendita per il coniuge di importo pari alle prestazioni minime LPP, a condizione che

- a. il matrimonio abbia avuto una durata minima di 10 anni e
- b. in sede di divorzio gli sia stata riconosciuta una rendita in conformità all'Art. 124e cpv. 1 oppure 126 cpv. 1 CC.

Durata

² Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita in conformità al cpv. 1 let. b.

Riduzione ³ Le prestazioni vengono ridotte dell'importo che, unitamente alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, eccede l'ammontare della prestazione spettante in forza della sentenza di divorzio. In tale contesto le prestazioni per i superstiti dell'AVS vengono conteggiate soltanto nella misura in cui siano più elevate di una rendita di invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS a cui si avrebbe diritto personalmente.

Art. 19 Rendita per orfani

Diritto ¹ I figli di una persona assicurata deceduta o di un pensionato deceduto hanno diritto a una rendita per orfani; i figliastri e gli affiliati hanno diritto a una rendita soltanto se la persona assicurata deceduta doveva provvedere in modo dimostrabile al loro sostentamento.

Inizio / Fine ² Il diritto sorge con il decesso della persona assicurata, tuttavia non prima della cessazione della protrazione del pagamento del salario, e si estingue con il decesso o il compimento del 18° anno di età degli orfani.

Casi particolari ³ Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento del 18° anno di età, tuttavia non oltre il compimento dei 25 anni

- a. ai figli che si trovano in fase di formazione e non esercitano alcuna attività lucrativa principale;
- b. ai figli che al compimento del 18° anno di età risultano invalidi, fino al conseguimento della capacità di guadagno. La rendita a cui hanno diritto i figli invalidi viene determinata in base al rispettivo grado di invalidità (analogamente alla classificazione di cui all'Art. 14, cpv. 3). Qualora il figlio risulti costantemente incapace al lavoro, il Consiglio di fondazione delibera la concessione di un'eventuale protrazione del pagamento della rendita.

Importo ⁴ La rendita annua per orfani è pari, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, ovvero al 20% della rendita di vecchiaia in corso. Per gli orfani di padre e di madre, la rendita viene raddoppiata.

Restrizioni ⁵ Le rendite per orfani vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle altre rendite corrisposte dalla Cassa pensione nonché alla rendita AVS, eccedano il 90% dell'ultimo salario annuo percepito. Per analogia, trovano applicazione le disposizioni per il coordinamento delle prestazioni di previdenza (cfr. Art. 28). La rendita per orfani non può superare per ogni figlio la rendita di vecchiaia massima AVS.

Art. 20 Rendita monoparentale (rendita per il coniuge – per orfani)

Diritto ¹ In caso di morte del coniuge o del partner convivente (ai sensi dell'Art. 17) di una persona assicurata attiva, questa ha diritto a una rendita monoparentale a condizione che l'eventualità del decesso della stessa comporti la maturazione di un diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 19.

Inizio / Fine	² Il diritto matura il primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge o del partner convivente della persona assicurata e si estingue con la cessazione del diritto a una rendita per orfani. Tale diritto si estingue altresì nell'eventualità in cui la persona assicurata contragga un nuovo matrimonio, ovvero in caso di avvio di una nuova relazione di convivenza.
Importo	³ La rendita monoparentale annua è pari, per ogni figlio avente diritto, al 10% della rendita d'invalidità assicurata.
Limitazioni	⁴ Tale diritto viene ridotto nella misura di un'eventuale rendita per orfani corrisposta dalla previdenza professionale del coniuge deceduto. In caso di diritto a una rendita per orfani di entrambi i genitori, il diritto alla rendita monoparentale si estingue.

Art. 21 Capitale in caso di decesso

Diritto	¹ Qualora una persona assicurata attiva deceda prima dell'età pensionabile ovvero prima del pensionamento anticipato, sussiste il diritto a un capitale in caso di decesso. In caso di persone parzialmente invalide o parzialmente pensionate, tale diritto si limita alla parte attiva della previdenza.
Ordine dei beneficiari	² Hanno diritto al percepimento del capitale in caso di decesso, indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti secondo il seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> a. il coniuge superstite; in assenza di quest'ultimo b. i figli della persona assicurata deceduta per i quali sussiste un diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 19; in assenza di questi ultimi c. le persone fisiche sostenute in misura determinante dalla persona assicurata al momento del suo decesso, ovvero la persona che nei 5 anni antecedenti al decesso ha condotto un rapporto ininterrotto di convivenza con l'assicurato o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di queste ultime d. i figli, nella misura in cui non rientrino già nel gruppo di persone b; in assenza di quest'ultimo e. i genitori, le sorelle e i fratelli. <p>Il diritto per una persona del gruppo c si configura soltanto se la persona assicurata, mentre si trovava ancora in vita, aveva designato tale persona come beneficiaria mediante apposita comunicazione scritta alla direzione operativa della Cassa pensione (cfr. Appendice 7).</p>
Dichiarazione	³ La persona assicurata ha facoltà di rilasciare una dichiarazione scritta all'attenzione della direzione operativa (cfr. Appendice 7) in cui vengono designati i beneficiari all'interno di una platea di aventi diritto e gli importi parziali loro spettanti del capitale in caso di decesso.
Mancanza di una dichiarazione	⁴ In assenza di una dichiarazione scritta da parte della persona assicurata circa la ripartizione del capitale in caso di decesso, tale importo viene suddiviso in parti uguali all'interno della platea di aventi diritto definita in base all'ordine di successione di cui al cpv. 2.

Importo
(Piano di base)

⁵ Il capitale in caso di decesso è pari all'importo minore derivante dal conguaglio tra la prestazione di uscita riservata al momento del decesso della persona assicurata (cfr. Art. 23 / senza eventuali conti separati) e il decuplo dell'importo della rendita d'invalidità annua assicurata.

Il capitale in caso di decesso viene ridotto del valore attuale in contanti di tutte le rendite e le liquidazioni erogate a seguito del decesso, nonché di tutti i pagamenti già effettuati.

Le prestazioni al momento del decesso che verrebbero versate sotto forma di rendite secondo il presente regolamento non possono essere recepite sotto forma di capitale.

Vengono inoltre corrisposti eventuali averi presenti sui conti separati ai sensi dell'Art. 8 cpvv. 4 e 5.

Importo
(Piano
complementare)

⁶ Qualora la morte della persona assicurata avvenga prima del percepimento di una rendita, il capitale di decesso è pari al capitale di risparmio disponibile nel Piano complementare.

F. Prestazioni di uscita

Art. 22 Esigibilità della prestazione di uscita

- Maturazione ¹ Qualora il rapporto previdenziale venga risolto prima dell'insorgenza di un caso di previdenza senza che siano maturate prestazioni ai sensi del presente Regolamento, la persona assicurata esce dalla Cassa pensione alla fine dell'ultimo giorno per il quale sussiste un obbligo di pagamento dello stipendio, e la prestazione di uscita diviene esigibile.
- Interessi di mora ² A partire dal primo giorno successivo all'uscita dalla Cassa pensione, la prestazione di uscita viene remunerata con il tasso d'interesse LPP. Qualora la Cassa di base non provveda a trasferire la prestazione di uscita entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni in merito, a partire da tale termine verrà applicato un adeguato interesse di mora (cfr. Appendice 5).
- Preminenza delle prestazioni di vecchiaia ³ Qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione a partire dal 58° anno di età, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di uscita, bensì viene effettuato un pensionamento anticipato ai sensi dell'Art. 10, a meno che la persona assicurata prosegua la propria attività lucrativa ovvero sia dimostrabilmente registrata come disoccupata.

Art. 23 Importo della prestazione di uscita

- Metodi di calcolo ¹ La prestazione di uscita viene calcolata conformemente alle disposizioni degli Artt. 15, 17 e 18 LFLP, e corrisponde all'importo maggiore risultante dal raffronto dei metodi di calcolo di seguito riportati.
- Capitale di risparmio ² Capitale di risparmio ai sensi dell'Art. 15 LFLP:
La prestazione di uscita è pari al capitale di risparmio disponibile alla data di uscita, comprensivo degli eventuali averi relativi ai conti separati.
- Importo minimo ³ Importo minimo ai sensi dell'Art. 17 LFLP:
Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 40 cpv. 5, la prestazione di uscita corrisponde alla somma di:
a. le prestazioni d'ingresso apportate e le somme di riscatto, comprensive degli interessi. Il tasso d'interesse corrisponde a quello LPP;
b. i contributi di risparmio versati dalla persona assicurata comprensivi degli interessi, addizionati di un supplemento pari al 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, tuttavia fino a concorrenza del 100%. Gli eventuali contributi di risparmio addizionali secondo l'Art. 8 cpv. 7 sono esclusi.
- Avere di vecchiaia LPP ⁴ Avere di vecchiaia ai sensi dell'Art. 18 LPP:
la prestazione di uscita corrisponde all'avere di vecchiaia maturato alla data di uscita ai sensi della LPP.
- Riscatti del datore di lavoro ⁵ In caso di uscita, una parte di eventuali somme di riscatto versate dal datore di lavoro viene dedotta dalla prestazione di uscita. Tale detrazione si riduce di un decimo dell'importo assunto per ogni anno di contribuzione. L'importo non utilizzato viene destinato alla riserva di contribuzione del datore di lavoro.

Art. 24 Impiego della prestazione di uscita

Nuovo istituto di previdenza ¹ La prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

Conto / polizza di libero passaggio ² La persona uscente che non viene affiliata a un nuovo istituto di previdenza deve notificare alla Cassa pensione sotto quale forma intende mantenere la copertura previdenziale:

- a. apertura di un conto di libero passaggio;
- b. costituzione di una polizza di libero passaggio.

Obbligo di comunicazione ³ In assenza di una comunicazione della persona uscente circa l'impiego della propria prestazione di uscita, questa viene trasferita unitamente agli interessi all'istituto collettore non prima di 6 mesi e non oltre il termine massimo di 2 anni.

Ciò vale per analogia riguardo a un importo da corrispondere per la compensazione della previdenza in caso di divorzio se alla Cassa pensione non viene comunicato l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore.

Pagamento in contanti ⁴ Dietro richiesta della persona uscente, la prestazione di uscita viene erogata in contanti, a condizione che:

- a. essa lasci definitivamente la Svizzera;
- b. essa inizi un'attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
- c. la prestazione di uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata.

Il pagamento in contanti non è consentito qualora una persona assicurata lasci definitivamente la Svizzera eleggendo il Liechtenstein quale suo nuovo domicilio.

Gli assicurati non possono richiedere il pagamento in contanti in misura pari al capitale di vecchiaia LPP disponibile qualora essi continuino a essere obbligatoriamente assicurati contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di Islanda o Norvegia. In questo caso, la parte sovraobbligatoria può essere comunque corrisposta.

Firma del coniuge ⁵ Qualora la persona assicurata uscente sia coniugata, il pagamento in contanti è consentito soltanto se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto in tal senso. La Cassa pensione può richiedere l'autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.

Art. 25 Esigibilità delle pretese dopo l'uscita

Responsabilità successiva ¹ Qualora la Cassa pensione sia chiamata a erogare prestazioni per i superstiti o di invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita, quest'ultima dovrà essere rimborsata nella misura delle prestazioni per i superstiti o di invalidità da corrispondere.

Riduzione ² Se il rimborso non viene effettuato, le prestazioni vengono ridotte in misura analoga.

G. Divorzio

Art. 26 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza

- Compensazione della previdenza; principi
- 1 In caso di divorzio i diritti acquisiti dalla previdenza professionale durante il matrimonio e fino al momento dell'avvio del procedimento di divorzio vengono compensati in virtù della sentenza di divorzio.
- Ottenimento dei mezzi dalla compensazione della previdenza
- 2 Gli importi previdenziali riconosciuti in seguito a divorzio a un coniuge creditore vengono trattati alla stregua di una prestazione d'uscita conferita. La quota LPP viene accreditata all'avere di vecchiaia LPP in conformità alle indicazioni dell'istituto di previdenza che effettua il trasferimento.
- Accredito di mezzi in caso di compensazione della previdenza
- 3 I pagamenti di rendita o di capitale nel contesto della compensazione della previdenza devono essere accreditati all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore, a condizione che egli non abbia ancora raggiunto la prima età di pensionamento possibile prescritta per legge per la previdenza professionale e neppure abbia diritto a una rendita completa dell'AI. Diversamente il coniuge creditore può esigere che la rendita divorzile (ma non la liquidazione unica in capitale) gli venga accreditata direttamente.
- Compensazione
- 4 Una compensazione delle prestazioni di uscita assegnate con quote di rendita assegnate presuppone il consenso della Cassa pensione e della persona assicurata. La compensazione non deve comportare perdite deve al massimo comportare perdite non sostanziali alla Cassa pensione.
- Se si contrappongono pretese di rendita, esse vengono compensate prima della conversione. L'importo della differenza assegnato viene convertito successivamente in una rendita divorzile vitalizia.
- Riacquisto, avere di vecchiaia LPP
- 5 Il coniuge debitore può effettuare conferimenti volontari nel limite della prestazione di uscita trasferita. Se il trasferimento è stato effettuato attingendo all'avere del beneficiario di una rendita di invalidità, non è possibile un riacquisto.
- In tale contesto viene accreditata all'avere di vecchiaia LPP la stessa quota che era stata trasferita al momento della compensazione della previdenza.
- Diritti alla rendita per i figli
- 6 Il diritto a una rendita per i figli, che sussiste al momento dell'avvio di un procedimento di divorzio, non viene intaccato dalla compensazione della previdenza.
- Pensionamento differito
- 7 Se la persona assicurata, al momento dell'avvio del procedimento di divorzio, aveva differito il pensionamento in conformità all'Art. 10 cpv. 8, il capitale di risparmio disponibile in questo momento è determinante per il calcolo della prestazione di uscita da dividere.
- Pensionamento durante il procedimento di divorzio
- 8 Se una persona assicurata va in pensione mentre è in corso il procedimento di divorzio, la rendita di vecchiaia viene calcolata ed erogata dapprima indipendentemente dal procedimento di divorzio in corso. Alla conclusione del procedimento di divorzio si riduce la rendita di vecchiaia al massimo in conformità all'Art. 19g cpvv. 1 e 2 OLP. La Cassa pensione può tuttavia rinunciare a una riduzione se non la ritiene essenziale.

Art. 27 Compensazione della previdenza prima dell'età di pensionamento

Riduzione del capitale di risparmio e avere di vecchiaia LPP

⁵ Se in virtù di una sentenza di divorzio una parte della prestazione di uscita di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di invalidità deve essere trasferita all'istituto di previdenza del coniuge creditore, si attinge dapprima ai conti separati in conformità all'Art. 8 cpvv. 4 e 5 nonché al capitale di risparmio (Piano complementare) in conformità all'Art. 8 cpv. 6 e successivamente al capitale di risparmio. Nel caso del beneficiario di una rendita di invalidità, la prestazione di uscita (ipotetica) si commisura a quella in caso di ripresa dell'attività lavorativa.

L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto in funzione del rapporto tra la prestazione d'uscita trasferita e il capitale di risparmio complessivo incluso il capitale di risparmio (Piano complementare).

Riduzione del capitale di risparmio in caso di invalidità parziale

² In caso di persone parzialmente invalide, si attinge dapprima al capitale di risparmio tenuto per la parte attiva. Se esso non è sufficiente, per l'importo residuo si attinge alla prestazione d'uscita (ipotetica) tenuta per la parte passiva.

Ricalcolo della rendita di invalidità vitalizia

³ Successivamente a una compensazione della previdenza riguardante il beneficiario di una rendita di invalidità vitalizia, la Cassa pensione effettua un ricalcolo della rendita di invalidità, tenendo conto della prestazione di uscita (ipotetica) ridotta in seguito alla compensazione della previdenza. Il ricalcolo viene effettuato secondo le disposizioni regolamentari base del calcolo della rendita di invalidità ed anche tenendo conto delle limitazioni imposte dal diritto federale nell'Art. 19 cpv. 2 OPP2.

Un ricalcolo della rendita di invalidità avviene soltanto se il beneficiario, al momento dell'avvio del procedimento di divorzio, non aveva ancora raggiunto l'età di pensionamento regolamentare (di allora). Diversamente si applica l'Art. 28.

Rendita di invalidità coordinata

⁴ Le prestazione di uscita (ipotetica) del beneficiario di una rendita di invalidità, la cui rendita viene ridotta in seguito alla concorrenza con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare (Art. 30), può essere utilizzata per la compensazione della previdenza soltanto se non verrebbe ridotta la rendita di invalidità, che non dà diritto a rendite per i figli.

Art. 28 Compensazione della previdenza dopo l'età di pensionamento, rendita divorzile

Riduzione della rendita di vecchiaia o di invalidità

¹ Se il coniuge debitore percepisce una rendita di vecchiaia o una rendita di invalidità vitalizia successivamente all'età di pensionamento regolamentare, la rendita corrente si riduce della quota di rendita assegnata al coniuge creditore in conformità a quanto deciso dal giudice.

Eventuali rendite di vecchiaia per i figli vengono corrisposte con importo invariato.

Rendita divorzile

² La quota di rendita assegnata al coniuge creditore viene convertita in una rendita divorzile vitalizia in conformità all'Art. 19h OLP nel momento in cui il divorzio passa in giudicato.

L'accredito della rendita divorzile, unitamente agli interessi, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore viene effettuato una volta all'anno, di norma in dicembre, non oltre il 15 dicembre. I pagamenti di rendita diretti al coniuge creditore avvengono di norma a cadenza mensile.

Inizio e termine della rendita divorzile

³ Il diritto del coniuge creditore alla rendita divorzile scatta immediatamente dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e si estingue al decesso del coniuge creditore, senza dare diritto ad altre prestazioni.

Liquidazione in capitale della rendita divorzile

⁴ La rendita divorzile viene liquidata in forma di capitale al coniuge creditore a meno che questi non richieda l'accredito in forma di rendita e salvo che la liquidazione in capitale possa essere versata a un istituto di previdenza o di libero passaggio.

La capitalizzazione della rendita divorzile viene effettuata in conformità alle basi attuariali della Cassa pensione al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Si detraggono dalla liquidazione in capitale eventuali mensilità di rendita già versate. Con la liquidazione in capitale si estinguono tutti i diritti del coniuge creditore verso la Cassa pensione.

H. Finanziamento della proprietà d'abitazione

Art. 29 **Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà di abitazione**

Prelievo anticipato o costituzione in pegno	<p>¹ Ogni 5 anni una persona assicurata attiva può richiedere un importo (min. CHF 20'000) per la proprietà di abitazione ad uso proprio (acquisto o costruzione di un'abitazione di proprietà, partecipazioni a proprietà di abitazioni o rimborso di un prestito ipotecario). È considerato uso proprio l'impiego da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può tuttavia anche costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alle prestazioni di previdenza.</p> <p>Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno sono possibili fino a 3 anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.</p>
Importo	<p>² Fino al compimento del 50° anno di età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo fino a concorrenza della propria prestazione di uscita. Se invece ha superato i 50 anni, ha diritto a un importo non superiore alla prestazione di uscita a cui avrebbe avuto diritto al 50° anno di età, oppure alla metà della prestazione di uscita al momento del prelievo.</p>
Obbligo d'informazione	<p>³ La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni relative all'importo di sua competenza per la proprietà di abitazioni e circa la riduzione delle prestazioni comportata da un simile prelievo. La Cassa pensione informa la persona assicurata sulle possibilità di copertura dei rischi comportati dalle lacune previdenziali venutesi a creare e sull'obbligo fiscale per gli importi prelevati anticipatamente.</p>
Documentazione	<p>⁴ Qualora la persona assicurata si avvalga della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, è tenuta a presentare tutta la documentazione necessaria per attestare in modo esauriente l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà, la partecipazione a una proprietà d'abitazione o il rimborso di un prestito ipotecario. Per le persone assicurate sposate è inoltre necessario il consenso scritto del coniuge. La Cassa pensione può richiedere l'autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.</p>
Rimborso facoltativo	<p>⁵ La persona assicurata attiva può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso fino a 3 anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia (min. CHF 20'000).</p> <p>In caso di rimborso viene accreditata all'avere di vecchiaia LPP la stessa quota che era stata versata per il prelievo anticipato.</p>
Obbligo di rimborso	<p>⁶ Qualora l'abitazione di proprietà venga venduta o su questa siano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo del prelievo anticipato. Tale obbligo di rimborso viene meno qualora la persona assicurata si trovi a 3 anni o meno dalla maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.</p>
Priorità	<p>⁷ Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della Cassa pensione, questa ha facoltà di differire il disbrigo delle relative domande. In questo caso, la Direzione operativa stabilisce un ordine di priorità per la gestione delle domande.</p>

Sottocopertura	⁸ In caso di sottocopertura, la Cassa pensione può limitare in termini temporali e di importo il pagamento del prelievo anticipato, ovvero negarlo in toto, qualora tale prelievo serva al rimborso di prestiti ipotecari. La Cassa informa la persona assicurata circa la durata e la portata di tale provvedimento.
Commissioni	⁹ La Cassa pensione richiede alla persona assicurata un'indennità per gli oneri amministrativi comportati dalla gestione della domanda di prelievo anticipato o costituzione in pegno. Tale commissione è pari a CHF 400 per il prelievo anticipato e CHF 200 per la costituzione in pegno.
Conseguenze	¹⁰ Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno comportano una riduzione del capitale di risparmio ed eventualmente anche una riduzione delle prestazioni di rischio (ad es. rendita d'invalidità o per il coniuge). Dietro richiesta della persona assicurata, la Cassa pensione può fungere da intermediaria per la stipulazione di un'assicurazione complementare finalizzata alla copertura della lacuna previdenziale apertasi.
Riduzione del capitale di risparmio	¹¹ Innanzitutto vengono ridotti i conti separati ai sensi dell'art 8 cpvv 4 e 5, e in seguito viene ridotto il conto di risparmio. L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto in misura proporzionale al percepimento del capitale di risparmio (inclusi i conti separati).

I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni

Art. 30 Coordinamento delle prestazioni previdenziali

Riduzione delle prestazioni

¹ Le prestazioni ai sensi del presente Regolamento vengono ridotte nella misura in cui, unitamente ad altri redditi imponibili, superino il 90% dell'ultimo salario annuo percepito prima del verificarsi dell'evento assicurato. Una volta decorsi 3 anni, tale importo limite può essere adeguato all'evoluzione dei prezzi in funzione della situazione finanziaria della Cassa pensione. Sono considerati redditi imponibili le seguenti prestazioni:

- a. di AVS/AI;
- b. delle assicurazioni contro gli infortuni i cui premi siano stati pagati in misura almeno pari al 50% dal datore di lavoro, ovvero in suo luogo una fondazione;
- c. dell'assicurazione militare;
- d. di assicurazioni sociali svizzere ed estere;
- e. di un'assicurazione contro i danni (assicurazione malattia o infortunio) i cui premi siano stati pagati in misura almeno pari al 50% dal datore di lavoro, ovvero in suo luogo una fondazione;
- f. di altri istituti di previdenza;
- g. di istituti di libero passaggio (polizze e conti di libero passaggio).

Vengono ulteriormente computati il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo ulteriormente conseguiti o presumibilmente conseguibili da parte di persone invalide. Eventuali prestazioni di capitale vengono convertite in rendite equivalenti.

Dopo l'età di pensionamento AVS, le prestazioni di vecchiaia che provengono da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzere e straniere sono considerate come entrate finanziarie e vengono prese in considerazione, ad eccezione delle allocazioni per persone indifese, delle indennità per l'attesa a l'integrità e di altre prestazioni simili. Dopo l'età di vecchiaia AVS, la rendita d'invalidità è coordinata come nel periodo prima dell'età di pensionamento.

Per gli assicurati di cui il salario annuale assicurato è mantenuto in base l'Art. 6 cpv. 13 dopo l'età di 58 anni addietro, malgrado la riduzione del salario annuale, l'ultimo salario annuale prima dell'entrata dell'evento assicurato corrispondente al l'ultimo salario annuale prima della riduzione di salario è preso in considerazione.

La prestazione decurtata è pari almeno alla prestazione obbligatoria diminuita delle riduzioni legalmente ammesse ai sensi della LPP.

Riduzioni delle prestazioni in vecchiaia e in caso di divorzio

² La rendita di invalidità viene coordinata dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria in modo analogo e fintanto che vengono erogate prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

Se in seguito al divorzio viene ripartita una rendita di invalidità o una rendita di vecchiaia, la quota di rendita assegnata al coniuge creditore continua ad essere conteggiata nel calcolo di un'eventuale riduzione delle prestazioni del coniuge debitore.

Conteggio	³ Le rendite per figli e orfani erogate dall'AVS/AI sono computate integralmente. Gli assegni per grandi invalidi, le indennità per la menomazione dell'integrità, le prestazioni di indennizzo e prestazioni analoghe non vengono invece conteggiati.
Comportamento scorretto	⁴ Qualora altre istanze di assicurazione riducano o neghino le proprie prestazioni a seguito di comportamento colpevole, ai fini del calcolo del sovraindennizzo vengono prese come basi le prestazioni non ridotte.
Momento temporale determinante	⁴ Il momento temporale determinante per il calcolo del coordinamento delle prestazioni di previdenza è quello della maturazione del diritto alle prestazioni d'invalidità o di decesso. La Cassa pensione può sottoporre a verifica in qualsiasi momento i requisiti e la portata di una riduzione, adeguando le proprie prestazioni qualora le circostanze presentino cambiamenti sostanziali.
Obbligo di cessione	⁵ La Cassa pensione può richiedere che gli aventi diritto a prestazioni d'invalidità o per superstiti cedano ad essa le proprie pretese nei confronti di terzi responsabili fino a concorrenza dell'obbligo di prestazione. In tale misura la Cassa pensione ha infatti un diritto di regresso nei confronti di terzi responsabili. Qualora la persona assicurata o i suoi superstiti rifiutino di cedere alla Cassa pensione i loro diritti verso terzi responsabili, questa può ridurre le proprie prestazioni in misura pari alle prestazioni di terzi che presumibilmente le vengono meno.
Subrogazione	⁶ La Cassa pensione subentra a terzi responsabili per il caso di previdenza, nel momento dell'evento fino a concorrenza delle prestazioni di legge, per quanto concerne i diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di ulteriori beneficiari ai sensi del presente Regolamento. I particolari in materia sono regolamentati dall'Art. 27 OPP2.
Ulteriori riduzioni	⁷ Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave, oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa pensione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente. Qualora l'assicurazione infortuni o quella militare riducano le proprie prestazioni, la Cassa pensione può parimenti decurtare le prestazioni sovraobbligatorie.
Obbligo di anticipare le prestazioni	⁸ Qualora all'insorgere del diritto alle prestazioni la persona assicurata non si trovi o non si trovasse nell'istituto di previdenza soggetto a prestazioni, l'obbligo di anticipare le prestazioni spetta all'ultimo istituto di previdenza presso il quale tale persona è stata affiliata. Una volta accertato l'istituto di previdenza soggetto a prestazioni, l'istituto con obbligo di anticipo può esercitare un'azione di regresso nei suoi confronti. In caso di obbligo di anticipo, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni minime previste dalla LPP.
Diritti al rimborso	⁹ Può essere richiesto il rimborso di eventuali prestazioni percepite illecitamente. Il diritto al rimborso cade in prescrizione una volta decorso un anno dal momento in cui l'istituto di previdenza avente diritto ne è venuto a conoscenza, al più tardi tuttavia 5 anni dopo l'erogazione della prestazione. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.
Casi eccezionali	¹⁰ In presenza di casi eccezionali, ovvero in caso di inflazione galoppante, il Consiglio di fondazione può disporre un'attenuazione o una revoca della riduzione di rendita.

Art. 31 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

Cessione /
costituzione in
pegno

¹ Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo quanto disposto dall'Art. 27.

Compensazione

² Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa pensione soltanto se questi si riferiscono a contributi regolamentari che non sono stati dedotti dallo stipendio della persona assicurata.

Art. 32 Adeguamento al rincaro delle rendite correnti

Adeguamento
delle rendite

¹ Un eventuale adeguamento delle rendite correnti al rincaro viene valutato annualmente dal Consiglio di fondazione, tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Cassa pensione.

Rendite
obbligatorie

² Le prestazioni minime ai sensi della LPP per le rendite di invalidità e per superstiti di durata superiore a 3 anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento LPP, conformemente a quanto disposto dal Consiglio federale. L'adeguamento delle prestazioni minime ai sensi della LPP oltre l'età di pensionamento LPP è regolamentato dal Consiglio di Fondazione in ragione dei mezzi disponibili a tale scopo. In ogni caso, l'adeguamento al rincaro è considerato come assolto nella misura in cui le prestazioni previste dal presente Regolamento superano quelle minime ai sensi della LPP.

Conto annuale

³ La Cassa pensione riporta nel proprio conto annuale o nella relazione annuale le delibere di cui al cpv. 1.

Art. 33 Disposizioni comuni

Prestazioni
minime

¹ Qualora le prestazioni previste dal presente Regolamento risultino inferiori a quelle minime ai sensi della LPP, devono essere garantite ed erogate queste ultime.

Decorrenza del
pagamento e
anticipo

² Nella misura in cui la Cassa pensione faccia affidamento sulle prestazioni di un altro istituto di assicurazione ai fini dell'erogazione delle proprie prestazioni, la corresponsione di tali prestazioni avviene soltanto a seguito delle delibere aventi validità legale da parte di tale assicuratore. In caso di ritardo di tale decisione anche se il diritto appare palesemente dimostrato, la Cassa pensione può corrispondere pagamenti a titolo di anticipo.

Modalità di
pagamento

³ Il pagamento delle rendite viene effettuato in rate mensili. Le rendite vengono bonificate al più tardi a fine mese sul conto bancario o postale in Svizzera, secondo le istruzioni notificate alla Cassa pensione. In caso di un eventuale pagamento verso l'estero, le spese bancarie sono a carico della persona assicurata.

Estinzione del
diritto alla rendita

⁴ Qualora il diritto alla rendita si estingua, questa viene pagata interamente per il mese in corso.

Pagamento in
unica soluzione

⁵ In luogo di una rendita può essere corrisposta una liquidazione in capitale di importo analogo (capitalizzazione della rendita) qualora la rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per il coniuge e la rendita per figli risultino inferiori rispettivamente al 10%, 6% e 2% della rendita minima AVS.

Prescrizione ⁶ Le pretese derivanti dal diritto alla rendita non cadono in prescrizione, a condizione che al momento del caso di previdenza la persona assicurata non sia uscita dalla Cassa pensione. I crediti su contributi e prestazioni periodici cadono in prescrizione trascorsi 5 anni; gli altri tipi di crediti cadono invece in prescrizione dopo 10 anni. A tale riguardo trovano applicazione gli artt. 129 – 142 CO.

Luogo di adempimento ⁷ La Fondazione adempie ai propri obblighi (pagamenti delle rendite, ecc.) presso il domicilio svizzero della persona assicurata; in assenza di un simile domicilio, tale obbligo è adempiuto presso la sede della Cassa pensione.

Art. 34 Lacune nel Regolamento, controversie

Versione ¹ Fa fede la versione del Regolamento in lingua tedesca.

Lacune ² In tutti i singoli casi in cui il presente Regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme alle finalità della Fondazione e alle norme di legge.

Controversie, foro competente ³ Eventuali divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento sono composte dal tribunale competente per tale caso. Foro competente è la sede o il domicilio svizzero del convenuto o il luogo dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

Art. 35 Limitazione della responsabilità

Limitazione della responsabilità ¹ Le pretese nei confronti della Cassa pensione non possono eccedere le prestazioni di rischio esigibili, né gli averi individuali effettivamente disponibili relativi al capitale di risparmio e ai conti separati.

Priorità della LPP ² Le prescrizioni della LPP sono preminenti rispetto alle disposizioni del presente Regolamento. Se tuttavia la Cassa pensione poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente.

Art. 36 Liquidazione parziale

Diritto ¹ In caso di liquidazione parziale o integrale della Cassa pensione, le persone assicurate uscenti hanno diritto in misura proporzionale ai capitali liberi eventualmente disponibili.

Requisiti e procedura ² I requisiti e la procedura della liquidazione parziale vengono definiti in un apposito Regolamento separato.

J. Organizzazione, amministrazione e controllo

Art. 37 Consiglio di fondazione

Composizione	¹ Il Consiglio di fondazione è costituito da un numero di 10 membri e si compone per metà da rappresentanti del datore di lavoro e per l'altra metà da rappresentanti dei dipendenti.
Mansioni	² Il Consiglio di fondazione gestisce la Cassa pensione in conformità alle norme di legge, alle disposizioni dell'Atto di fondazione, ai Regolamenti e alle direttive delle autorità di vigilanza. Il Consiglio può delegare integralmente o parzialmente l'amministrazione a uno o più soggetti terzi, designa la direzione operativa e costituisce le necessarie commissioni.
Rappresentanti del datore di lavoro	³ I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati dal datore di lavoro stesso, il quale può revocarli e sostituirli in qualsiasi momento.
Rappresentanti dei dipendenti	⁴ I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dalle persone assicurate all'interno della platea dei dipendenti stessi.
Costituzione	⁵ Il Consiglio di fondazione si autocostruisce scegliendo fra le proprie fila il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Cassa pensione verso l'esterno e designa le persone con diritto vincolante di firma per conto della Cassa pensione, nonché il tipo di diritto di firma.
Durata del mandato	⁶ La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di 3 anni. È ammessa una rielezione. I membri che intrattengono un rapporto di lavoro con l'azienda escono dal Consiglio di fondazione contestualmente alla risoluzione di tale rapporto. I membri eletti nel corso della durata del mandato subentrano ai loro predecessori per il periodo residuo del mandato stesso.
Riunioni	⁷ Il Consiglio di fondazione viene convocato dal Presidente in caso di necessità, tuttavia almeno una volta all'anno. Ogni membro può richiedere per iscritto al Presidente la convocazione di una seduta.
Adozione delle delibere	⁸ Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente soltanto in presenza della maggioranza dei suoi membri, e le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti occorre cercare una soluzione di compromesso o rivolgersi ad un'istanza arbitrale esterna. Le decisioni del Consiglio di fondazione devono essere annotate in un apposito verbale, che deve essere firmato dal Presidente e/o Vicepresidente e dal segretario.
Poteri decisionali	⁹ Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale irrevocabile per tutte le questioni, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 32 cpv. 3 del presente Regolamento. Nel rispetto delle facoltà degli aventi diritto e delle disposizioni di legge, in singoli casi motivati il Consiglio può adottare delibere che derogano al Regolamento.
Delibere per via circolare	¹⁰ Le delibere del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare se nessun membro richiede la discussione a viva voce.

Art. 38 Direzione operativa, esercizio

Responsabilità	¹ Le attività correnti vengono svolte dalla Direzione operativa, sotto la supervisione del Consiglio di fondazione.
----------------	--

Informazione	² La direzione operativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione circa l'andamento delle attività e su tutti gli eventi di portata straordinaria.
Conto annuale	³ Il conto annuale viene chiuso il 31 dicembre e la rendicontazione viene effettuata conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 39 Ufficio di revisione, periti

Ufficio di controllo	¹ Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione per l'esame annuo della gestione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale. L'ufficio di revisione allestisce un rapporto scritto circa gli esiti della propria verifica.
Esperto	² Il Consiglio di fondazione dispone il controllo periodico della Cassa pensione da parte di un perito di comprovata esperienza in materia di previdenza professionale, con una frequenza minima di 3 anni.

Art. 40 Obbligo d'informazione e di notifica

Obbligo di notifica	¹ La persona assicurata e i suoi superstiti sono tenuti a informare la Cassa pensione in modo tempestivo e veritiero circa le fattispecie determinanti ai fini dell'assicurazione e la misurazione delle prestazioni nonché circa eventuali variazioni a tale riguardo, inoltrando a proprie spese la documentazione e i giustificativi probatori richiesti.
Violazione dell'obbligo di notifica	² Qualora la persona assicurata violi il proprio obbligo di notifica omettendo di comunicare un pregresso pregiudizio alla salute di cui è o dovrebbe essere a conoscenza, ovvero comunicando tali informazioni in modo parziale o impreciso, la Cassa pensione può avanzare una riserva sull'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'Art. 3 entro un periodo di 6 mesi da quando essa è venuta a conoscenza dell'avvenuta violazione dell'obbligo di notifica. Qualora la Cassa pensione acquisisca conoscenza di una violazione dell'obbligo di notifica dopo il verificarsi di un caso di previdenza, entro 6 mesi dalla presa di conoscenza di tale violazione essa può rifiutare le prestazioni future e richiedere il rimborso delle prestazioni già erogate, ovvero limitare le prestazioni stesse a quelle minime ai sensi della LPP.
Richiesta di restituzione	³ Qualora una persona assicurata o i suoi superstiti non abbiano adempiuto all'obbligo di notifica o le informazioni fornite non siano veritiere, la Cassa pensione ha facoltà di ridurre o di interrompere l'erogazione delle prestazioni ovvero di richiedere la restituzione delle prestazioni percepite illegittimamente comprensive degli interessi.
Obbligo d'informazione	⁴ La Cassa pensione informa annualmente le persone assicurate circa i diritti alle prestazioni, il salario annuo assicurato, i contributi, la situazione del conto di risparmio, l'organizzazione e il finanziamento della Cassa pensione e i membri del Consiglio di fondazione.
Informazioni su richiesta	⁵ Dietro esplicita richiesta, le persone assicurate hanno diritto a ricevere il conto annuale e la relazione annuale, nonché informazioni circa i redditi da capitale, l'andamento attuariale del rischio, i costi amministrativi, il calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura. Le persone assicurate hanno in qualsiasi momento il diritto di sottoporre in forma orale o scritta al Consiglio di fondazione suggerimenti e proposte concernenti la Cassa pensione.

Obbligo di informazione riguardante la quota LPP

⁵ La Cassa pensione stabilisce il rapporto determinante tra l'aver di vecchiaia LPP e l'aver di risparmio complessivo (incluso l'aver di risparmio supplementare) al momento dell'avvio del procedimento divorzio o dell'effettuazione di un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione. In caso di trasferimento di quote della prestazione d'uscita o di quote di rendita quest'informazione deve essere inoltrata all'altro istituto di previdenza o di libero passaggio. Se al momento dell'affiliazione di una persona assicurata queste informazioni non vengono segnalate dal precedente istituto di previdenza o di libero passaggio, la Cassa pensione ne fa richiesta.

Art. 41 Obbligo di riservatezza

Obbligo di riservatezza

¹ I membri del Consiglio di fondazione e le persone incaricate dell'amministrazione sono tenuti al massimo riserbo circa le informazioni di cui hanno acquisito conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività per conto della Cassa pensione. In particolare, tale obbligo si estende alle circostanze personali, contrattuali e finanziarie della persona assicurata, dei suoi parenti e del datore di lavoro.

Conclusione del mandato

² L'obbligo di riservatezza resta in essere immutato anche dopo l'uscita dalla carica, ovvero dopo la conclusione dell'attività.

Art. 42 Equilibrio finanziario, misure di risanamento

Bilancio attuariale

¹ Qualora il bilancio attuariale evidenzia un disavanzo e nel breve periodo non sia prevedibile alcun miglioramento della situazione, l'equilibrio finanziario della Cassa pensione deve essere ripristinato mediante una serie di adeguati provvedimenti (riduzioni delle prestazioni o aumenti dei contributi).

Sottocopertura

² Una situazione di sottocopertura per un periodo limitato di tempo è consentita a condizione che la Cassa pensione adotti entro un termine adeguato appositi provvedimenti atti a sanare tale situazione.

Informazione

³ In caso di sottocopertura, la Cassa pensione è tenuta a darne notizia alle autorità di vigilanza, al datore di lavoro, agli assicurati e ai beneficiari di rendita, fornendo loro informazioni circa i provvedimenti adottati.

Provvedimenti	<p>⁴ La Cassa pensione è chiamata a risolvere autonomamente la situazione di sottocopertura; in particolare, i provvedimenti adottati devono tenere conto del grado di sottocopertura e del profilo di rischio della Cassa. Nel rispetto delle disposizioni di legge, in linea di principio è possibile l'adozione dei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. riduzione delle prestazioni future (spettanze);b. remunerazione con tasso d'interesse ridotto o nullo (con conto testimone LPP) ai sensi dell'Art. 8 cpv. 7;c. versamenti di risanamento a carico del datore di lavoro. il datore di lavoro può altresì effettuare versamenti su un apposito conto separato destinato a riserva di contribuzione del datore di lavoro con rinuncia di utilizzo; inoltre, egli può trasferire su questi conti anche mezzi di una riserva ordinaria di contribuzione del datore di lavoro;d. contributi di risanamento del datore di lavoro e dei dipendenti. In particolare, il contributo a carico del datore di lavoro deve essere di importo almeno pari ai contributi delle persone assicurate. Gli eventuali contributi di risanamento addizionali secondo l'Art. 7 cpv. 7 sono esclusi.e. contributi di risanamento a carico dei beneficiari di rendita. Le prestazioni minime ai sensi della LPP non possono tuttavia essere ridotte;f. L'accredito di un tasso d'interesse inferiore a quello previsto dalla LPP, nella misura in cui i provvedimenti di cui ai cpvv. d ed e si dimostrino insufficienti.
	<p>I contributi di risanamento dei dipendenti non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della prestazione di uscita ai sensi dell'Art. 23 cpv. 3 (importo minimo).</p>
	<p>L'entità degli importi di risanamento viene regolamentata dal Consiglio di fondazione ed è stabilita in un'integrazione al regolamento.</p>
Importo minimo della remunerazione	<p>⁵ Per tutta la durata di una sottocopertura, conformemente all'Art. 23 cpv. 3 (importo minimo), il tasso d'interesse per il calcolo della prestazione di uscita può essere ridotto al tasso con il quale vengono remunerati i capitali di risparmio.</p>

K. Disposizioni transitorie e finali

Art. 43 Entrata in vigore, modifiche

Entrata in vigore ¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Modifiche ² Il Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto delle disposizione di legge e dello scopo della Fondazione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dai pensionati sono garantiti in ogni caso.

Art. 44 Disposizioni transitorie

Regolamenti precedenti ¹ Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento di previdenza Piano di base e Piano complementare del 1° gennaio 2016.

Rendite in corso al 31.12.2016 ² Le rendite già in corso al 31 dicembre 2016 continueranno ad essere corrisposte con importo invariato. Resta fatto salvo quanto disposto dall'Art. 40 del presente Regolamento.

Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia della Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA la rendite per il coniuge in aspettativa ammonta al 100% della rendita di vecchiaia corrente.

Riguardo alle rendite di vecchiaia o alle rendite di invalidità correnti della precedente Fondation paritaire d'assurance-vie du personnel oppure della precedente Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA non sussiste, come prima, alcun diritto a una rendita per figli di pensionati o a una rendita per figli di invalidi. Le rendite correnti vengono erogate vita natural durante.

Incapacità lavorativa e invalidità parziale esistenti ³ L'importo delle prestazioni delle persone assicurate al 31 dicembre 2016 per le quali il verificarsi di un'incapacità lavorativa con conseguente invalidità o decesso risale a prima del 1° gennaio 2017, è determinato parimenti in base al Regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2016. In caso di aumento del grado d'invalidità dopo il 31 dicembre 2017, le nuove prestazioni di nuova definizione vengono invece determinate ai sensi del presente Regolamento.

Conferimento per rendita di vecchiaia ⁴ Alle persone assicurate che al 31 agosto 2016 erano affiliate alla Fondation paritaire d'assurance-vie du personnel oppure alla Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA e che sono passate alla Cassa pensione Valora, le quali in base ai nuovi piani di previdenza Piano base e Piano complementare hanno registrato una rendita di vecchiaia più bassa, è stato accordato un conferimento sul capitale di risparmio (Piano base) riservato a loro.

Il conferimento verrà erogato per un periodo di cinque anni a partire dall'1 settembre 2016 oppure fino all'età di pensionamento regolamentare. In caso di uscita prima del 31 agosto 2021, ovvero prima della scadenza del termine quinquennale, verrà effettuata una decurtazione pro rata del conferimento su base mensile (ovvero 1/60 del conferimento al mese).

Diritti acquisiti per prestazioni di rischio (Cassa pensione Valora) ⁵ Le persone che al 31 dicembre 2009 erano assicurate presso la Cassa pensione Valora e che da allora sono rimaste ininterrottamente assicurate, hanno diritto, al verificarsi dell'evento di previdenza, a una rendita di invalidità o a una rendita per il coniuge corrispondente per entità ad almeno il valore assicurato presso la Cassa pensione Valora al 31 dicembre 2009.

In caso di riduzione del grado di occupazione o di riduzione del capitale di risparmio (ad esempio nella circostanza di un prelievo per proprietà d'abitazione o di un divorzio) vengono a cadere i diritti acquisiti.

Diritti acquisiti per prestazioni di rischio Alle persone assicurate che al 31 agosto 2016 erano affiliate presso la Fondation paritaire d'assurance-vie du personnel oppure presso la Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA e che sono passate alla Cassa pensione Valore viene riconosciuto un diritto acquisito temporaneo pari alle rendite di invalidità precedenti e alle rendite per il coniuge in aspettativa precedenti.

I diritti acquisiti riguardanti le rendite di invalidità e le rendite per il coniuge in aspettativa vengono accordati per un triennio, ovvero fino al 31 agosto 2019. Dopo questo termine transitorio le rendite di invalidità e le rendite per il coniuge verranno erogate in conformità al Regolamento di previdenza valido in quel momento.

Le rendite per i figli fanno cumulo sui diritti acquisiti relativi alle rendite per gli invalidi o alle rendite per il coniuge.

In caso di riduzione del grado di occupazione o di riduzione del capitale di risparmio (ad esempio nella circostanza di un prelievo per proprietà d'abitazione o di un divorzio) vengono a cadere i diritti acquisiti riguardanti le prestazioni di rischio.

Si fa riserva per le disposizioni dell'Art. 28 del Regolamento di previdenza.

Cassa pensione Valora

Muttenz, 15.11.2016

Il Consiglio di fondazione

Rolando Benedick
Presidente

Pierre-André Konzelmann
Vicepresidente

L. Terminologia e abbreviazioni

Datore di lavoro	L'azienda fondatrice e le imprese con essa strettamente correlate sotto il profilo finanziario o economico con cui la Fondazione ha sottoscritto un contratto di affiliazione.
Lavoratori dipendenti	Persona (uomo o donna) che ha sottoscritto un contratto di lavoro con l'azienda fondatrice o con una sua azienda collegata.
Incapacità lavorativa	È considerata incapacità al lavoro qualsiasi inabilità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (Art. 6 LPGGA).
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000.
AVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946.
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 e relative disposizioni esecutive.
Tasso d'interesse LPP	Tasso d'interesse con cui viene remunerato l'avere di vecchiaia LPP (cfr. Appendice 5).
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984.
Incapacità di guadagno	È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (Art. 7 LPGGA).
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (Legge sul libero passaggio).
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994.
Invalidità	È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (Art. 8 cpv. 1 LPGGA).
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
Malattia	È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Sono considerate infermità congenite le malattie presenti dalla nascita (Art. 3 LPGGA).
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare del 20 settembre 1949 e relative disposizioni esecutive.
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004 (Legge sull'unione domestica registrata).

Tasso d'interesse proiettato	Tasso d'interesse utilizzato per la stima del capitale di risparmio della persona assicurata fino all'età di pensionamento. Il tasso d'interesse proiettato non è garantito (cfr. Appendice 5).
Rendita divorzile	Rendita in conformità all'Art. 124a CC erogata nel contesto della compensazione della previdenza in caso di divorzio.
Tasso d'interesse tecnico	Il tasso tecnico d'interesse è un tasso a lungo termine determinante per vari calcoli attuariali, quali ad esempio quello dell'aliquota di conversione e dei valori in contanti delle rendite (tasso di sconto per i futuri pagamenti delle rendite (cfr. Appendice 5).
Aliquota di conversione	Percentuale regolamentare con cui viene calcolata la rendita vitalizia sulla base del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento.
Infortunio	È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (Art. 4 LPGA).
Sottocopertura	Si è in presenza di una situazione di sottocopertura se, al giorno di chiusura del bilancio, il necessario capitale attuariale di previdenza calcolato secondo principi riconosciuti da riconosciuti periti in materia di previdenza professionale (capitale di risparmio e di copertura, incl. eventuali integrazioni) non risulta coperto dal capitale previdenziale disponibile (attivi al valore di mercato al netto degli impegni commerciali).
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 e relative disposizioni esecutive.
Persone assicurate	Tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile affiliati alla Cassa pensione.
Tasso d'interesse di mora	Tasso d'interesse ai sensi dell'Art. 7 OLP (cfr. Appendice 5).
Caso di previdenza	Pensionamento, decesso o invalidità; incapacità lavorativa la cui causa porta all'invalidità.
LPPA	Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993.
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994.

M. Appendici al Regolamento di previdenza

Appendice 1 Ammontare dei contributi

Ammontare dei contributi di risparmio e di rischio (Art. 7 cpv. 4 e 5)

Piano di base

A partire dall'anno 2017 valgono i seguenti contributi:

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano di base)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 24	-	-	-	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0
25 – 34	4.0	4.0	8.0	1.0	1.0	2.0	5.0	5.0	10.0
35 – 44	6.5	7.0	13.5	1.0	1.5	2.5	7.5	8.5	16.0
45 – 54	7.0	9.5	16.5	1.5	2.5	4.0	8.5	12.0	20.5
55 – 65	7.5	12.0	19.5	1.5	3.0	4.5	9.0	15.0	24.0

Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.

Piano complementare

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano complementare)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 65	1.0	3.0	4.0	0.5	0.5	1.0	1.5	3.5	5.0

Appendice 2 Riscatto ai fini delle prestazioni massime

Riscatto ai fini delle prestazioni massime nel Piano di base

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in % del salario annuo assicurato nel Piano di base) calcolato in base alla Tabella di seguito riportata, al netto del capitale di risparmio disponibile nonché di eventuali altri averi computabili (Art. 9 cpv. 2):

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % dello stipendio annuo assicurato		Età al riscatto
25	8	276	45
26	16	298	46
27	24	320	47
28	33	343	48
29	42	367	49
30	50	390	50
31	59	415	51
32	69	439	52
33	78	465	53
34	88	490	54
35	103	520	55
36	118	549	56
37	134	580	57
38	150	611	58
39	167	643	59
40	184	675	60
41	201	708	61
42	218	741	62
43	236	776	63
44	254	811	64
		846	65

I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare.

La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata.

Esempio modello:

Età		51 anni
Salario annuo assicurato nel Piano di base	CHF	40 000
Situazione del capitale di risparmio nel Piano di base	CHF	120 000
Importo massimo (415% di CHF 40 000)	CHF	166 000
Possibile riscatto (CHF 166 000 ./ CHF 120 000)	CHF	46 000

Riscatto ai fini delle prestazioni massime nel Piano complementare

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in % del salario annuo assicurato nel Piano complementare) calcolato in base alla Tabella di seguito riportata, al netto del capitale di risparmio disponibile:

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % dello stipendio annuo assicurato		Età al riscatto
25	4	103	45
26	8	109	46
27	12	115	47
28	16	121	48
29	21	128	49
30	25	134	50
31	30	141	51
32	34	148	52
33	39	155	53
34	44	162	54
35	49	169	55
36	54	176	56
37	59	184	57
38	64	191	58
39	69	199	59
40	74	207	60
41	80	215	61
42	85	224	62
43	91	232	63
44	97	241	64
		249	65

I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare.

La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata.

Esempio modello:

Età		51 anni
Salario annuo assicurato (Piano complementare)	CHF	150 000
Situazione del capitale di risparmio nel Piano complementare	CHF	80 000
Importo massimo (141% di CHF 150 000)	CHF	211 500
Riscatto possibile (CHF 211 500 ./ CHF 80 000)	CHF	131 500

Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato

Riscatto ai fini del pensionamento anticipato nel Piano di base

Il riscatto massimo possibile per il conto di risparmio straordinario “Riscatto ai fini del pensionamento anticipato” corrisponde, per l'età di pensionamento prescelta, all'importo (espresso in % del salario annuo) determinato nella tabella (tuttavia al massimo al potenziale di riscatto residuo), ridotto del capitale di risparmio rimanente dopo il “Riscatto ai fini delle prestazioni massime” e del capitale di risparmio già disponibile per il conto di risparmio

Età al riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di:						
	64	63	62	61	60	59	58
25	1	2	3	4	6	7	9
26	2	4	6	9	12	15	18
27	3	6	10	14	18	22	27
28	4	8	13	18	24	30	37
29	5	11	17	23	30	38	46
30	6	13	20	28	36	46	56
31	7	15	24	33	43	54	66
32	8	17	27	38	49	62	76
33	9	20	31	43	56	71	86
34	11	22	35	48	63	79	97
35	12	25	39	54	70	88	108
36	13	27	43	59	77	97	119
37	14	30	47	65	85	106	130
38	16	32	51	70	92	116	141
39	17	35	55	76	100	125	153
40	18	38	59	82	107	135	165
41	19	41	63	88	115	145	177
42	21	43	68	94	123	155	190
43	22	46	72	101	132	165	202
44	24	49	77	107	140	176	215
45	25	52	82	114	149	187	228
46	27	55	86	120	157	198	242
47	28	58	91	127	166	209	255
48	30	62	96	134	175	220	269
49	31	65	101	141	184	232	283
50	33	68	107	148	194	244	298
51	34	72	112	156	204	256	313
52	36	75	117	163	213	268	328
53	38	79	123	171	223	281	343
54	39	82	128	179	234	293	359
55	41	86	134	187	244	306	375
56	43	90	140	195	255	320	391
57	45	93	146	203	265	333	408
58	47	97	152	212	277	347	425
59	49	101	158	220	288	361	
60	51	105	165	229	299		
61	53	109	171	238			
62	55	114	178				
63	57	118					
64	59						

I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare.

Riscatto ai fini del pensionamento anticipato nel Piano complementare

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in percentuale del salario annuo assicurato nel Piano complementare) calcolato in base alla Tabella di seguito riportata, al netto di un capitale di risparmio disponibile per il riscatto del pensionamento anticipato.

Età al riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di:						
	64	63	62	61	60	59	58
25	0	1	1	1	2	2	3
26	1	1	2	3	3	4	5
27	1	2	3	4	5	6	8
28	1	2	4	5	7	9	10
29	1	3	5	6	9	11	13
30	2	4	6	8	10	13	16
31	2	4	7	9	12	15	19
32	2	5	8	11	14	18	22
33	3	6	9	12	16	20	25
34	3	6	10	14	18	23	28
35	3	7	11	15	20	25	31
36	4	8	12	17	22	28	34
37	4	8	13	18	24	30	37
38	4	9	14	20	26	33	41
39	5	10	15	22	28	36	44
40	5	11	17	23	30	38	47
41	5	11	18	25	33	41	51
42	6	12	19	27	35	44	54
43	6	13	20	28	37	47	58
44	7	14	22	30	40	50	62
45	7	15	23	32	42	53	65
46	7	15	24	34	45	56	69
47	8	16	26	36	47	59	73
48	8	17	27	38	50	63	77
49	9	18	28	40	52	66	81
50	9	19	30	42	55	69	85
51	10	20	31	44	58	73	90
52	10	21	33	46	60	76	94
53	11	22	34	48	63	80	98
54	11	23	36	50	66	84	103
55	11	24	38	53	69	87	107
56	12	25	39	55	72	91	112
57	12	26	41	57	75	95	117
58	13	27	43	60	78	99	122
59	14	28	44	62	82	103	
60	14	29	46	65	85		
61	15	31	48	67			
62	15	32	50				
63	16	33					
64	16						

I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare.

Appendice 4 Riscatto ai fini delle rendite transitorie AVS

Il riscatto massimo possibile per il conto di risparmio straordinario "Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS" corrisponde, per l'età di pensionamento prescelta, all'importo espresso in percentuale della rendita di vecchiaia AVS massima (CHF 28'080, stato al 1.1.2013) secondo quanto indicato nell'apposita tabella (tuttavia pari al massimo al potenziale di riscatto residuo), ridotto del capitale di risparmio già disponibile sul conto straordinario.

Età al momento del riscatto		Capitale di risparmio massimo possibile in % della rendita di vecchiaia massima AVS						
		età prescelta per il pensionamento anticipato						
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25		46	93	141	190	240	291	343
26	25	47	95	144	194	245	297	350
27	26	48	97	147	198	250	303	357
28	27	49	99	150	202	255	309	364
29	28	50	101	153	206	260	315	372
30	29	51	103	156	210	265	322	379
31	30	52	105	159	214	271	328	387
32	31	53	107	162	219	276	335	394
33	32	54	109	166	223	282	341	402
34	33	55	112	169	228	287	348	410
35	34	56	114	172	232	293	355	419
36	35	57	116	176	237	299	362	427
37	36	59	118	179	241	305	370	436
38	37	60	121	183	246	311	377	444
39	38	61	123	187	251	317	384	453
40	39	62	126	190	256	324	392	462
41	40	63	128	194	261	330	400	471
42	41	65	131	198	267	337	408	481
43	42	66	133	202	272	343	416	490
44	43	67	136	206	277	350	425	500
45	44	69	139	210	283	357	433	510
46	45	70	141	214	289	364	442	521
47	46	71	144	219	294	372	451	531
48	47	73	147	223	300	379	460	542
49	48	74	150	227	306	387	469	552
50	49	76	153	232	312	394	478	563
51	50	77	156	237	319	402	488	575
52	51	79	159	241	325	410	497	586
53	52	80	162	246	331	419	507	598
54	53	82	166	251	338	427	517	610
55	54	84	169	256	345	435	528	622
56	55	85	172	261	352	444	538	635
57	56	87	176	266	359	453	549	647
58	57	89	179	272	366	462	560	660
59	58	91	183	277	373	471	571	
60	59	92	187	283	381	481		
61	60	94	190	288	388			
62	61	96	194	294				
63	62	98	198					
64	63	100						

Appendice 5 Importi limite, aliquote di conversione e tassi d'interesse

Dati di base

Importi limite (in CHF)	Stato 1° gennaio 2017
Rendita di vecchiaia AVS massima	28'200
Soglia d'ingresso (Piano di base)	21'150
Importo di coordinamento (Piano di base)	21'150
Salario annuo assicurato minimo (Piano di base)	3'525
Salario annuo assicurato massimo (Piano di base)	824'850
Soglia d'ingresso (Piano complementare)	146'000
Importo di coordinamento (Piano complementare)	141'000
Salario annuo assicurato minimo (Piano complementare)	5'000
Salario annuo assicurato massimo (Piano complementare)	705'000
Rendita AI massima assicurata	338'400

Tassi d'interesse

Tassi d'interesse	Stato 1° gennaio 2017
Tasso d'interesse LPP	1.00%
Tasso d'interesse proiettato	2.00%
Tasso d'interesse tecnico	2.00%
Tasso d'interesse di mora	2.00%
Tasso di mutazione per uscite infrannuali	1.00%

Il tasso d'interesse proiettato, il tasso d'interesse tecnico e il tasso di mutazione possono essere sottoposti a verifica in qualsiasi minuto da parte del Consiglio di fondazione ed eventualmente ridefiniti.

Aliquote di conversione

Aliquote di conversione nel Piano di base per rendite di vecchiaia fino al quadruplo della rendita di vecchiaia max. AVS (CHF 112'800)

Per le rendite di vecchiaia fino al quadruplo della rendita di vecchiaia massima AVS, nel Piano di base trovano applicazione le seguenti aliquote di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia:

Anno civile	Uomini: aliquote di conversione per le diverse età							
	58	59	60	61	62	63	64	65
2017	5.45%	5.60%	5.75%	5.90%	6.05%	6.20%	6.35%	6.50%
2018	5.35%	5.50%	5.65%	5.80%	5.95%	6.10%	6.25%	6.40%
2019	5.25%	5.40%	5.55%	5.70%	5.85%	6.00%	6.15%	6.30%
2020 e anni successivi	5.15%	5.30%	5.45%	5.60%	5.75%	5.90%	6.05%	6.20%

Anno civile	Donne: aliquote di conversione per le diverse età						
	58	59	60	61	62	63	64
2017	5.60%	5.75%	5.90%	6.05%	6.20%	6.35%	6.50%
2018	5.50%	5.65%	5.80%	5.95%	6.10%	6.25%	6.40%
2019	5.40%	5.55%	5.70%	5.85%	6.00%	6.15%	6.30%
2020 e anni successivi	5.30%	5.45%	5.60%	5.75%	5.90%	6.05%	6.20%

I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare.

Aliquote di conversione nel Piano complementare e per il restante capitale di risparmio nel Piano di base

Nel Piano complementare e per il restante capitale di risparmio nel Piano di base è sostanzialmente prevista l'opzione di capitale. Dietro apposita richiesta della persona assicurata, è possibile percepire una rendita di vecchiaia con le seguenti aliquote di conversione.

Dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 valgono le seguenti aliquote di conversione:

Aliquota di conversione all'età di 65 risp. 64 anni	
Uomini	Donne
5.50%	5.50%

Dall'1 luglio 2017 valgono le seguenti aliquote di conversione:

Aliquota di conversione all'età di 65 risp. 64	
Uomini	Donne
4.30%	4.30%

In caso di pensionamento anticipato, i tassi di conversione sopra riportati vengono ridotti di 0,15 punti percentuali per ogni anno di percepimento anticipato. Ai fini della definizione dell'aliquota di conversione, l'età della persona assicurata viene calcolata in modo esatto in anni e mesi (interpolazione).

Le aliquote di conversione possono essere sottoposte a revisione in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione e adeguata il 1° gennaio di ogni esercizio.

Appendice 6 Domanda di capitalizzazione della rendita di vecchiaia

Cassa pensione Valora
Hofackerstrasse 40
4132 Muttenz

DOMANDA di capitalizzazione della rendita di vecchiaia

Conformemente al vigente Regolamento, al più tardi 6 mesi prima della maturazione del diritto alla rendita è possibile presentare una domanda per la capitalizzazione parziale o integrale della rendita di vecchiaia.

Desidero pertanto avvalermi di tale possibilità e richiedo la capitalizzazione del% della rendita di vecchiaia.

Sono consapevole che sulla parte di rendita di vecchiaia percepita come capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti della Cassa pensione.

Le mie generalità sono le seguenti:

Cognome: N° AVS:

Nome: Luogo e data:

Firma del richiedente:

Firma del coniuge:
(con autentica notarile o altro mezzo di attestazione)

Appendice 7 Dichiarazione relativa alla ripartizione del capitale di decesso

Una suddivisione del capitale di decesso a favore di persone beneficiarie è possibile unicamente, secondo la legge federale e il regolamento di previdenza, nell'ordine indicato qui di seguito e unicamente all'intero di un gruppo da "a" a "e".

La persona sottoscritta desidera che, in caso di decesso mentre essa è ancora assicurata attivamente, il capitale di decesso disponibile venga corrisposto ai superstiti aventi diritto secondo le seguenti modalità:

Graduatoria	Persone aventi diritto	Quota * (in %)
a. il coniuge superstite ; in assenza di quest'ultimo
b. i figli della persona assicurata deceduta per i quali sussiste un diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 19 ; in assenza di questi ultimi
c. le persone fisiche sostenute in misura determinante dalla persona assicurata al momento del suo decesso; oppure la persona che nei cinque anni antecedenti al decesso ha condotto un rapporto ininterrotto di convivenza con l'assicurato, oppure debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni ; in assenza di queste ultime
d. i figli, per tanto che non figurano già tra i beneficiari nei gruppi "b" ; in assenza di questi ultimi
e. i genitori, le sorelle e i fratelli

* Avviso importante: Le persone del gruppo "b" possono essere beneficiari solo in assenza di persone del gruppo "a". Le persone del gruppo "c" possono essere designate come beneficiari solamente in assenza di persone del gruppo "a" e "b", etc..

La persona assicurata prende atto che la presente dichiarazione perde qualsiasi validità qualora risulti in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o fiscali.

Cognome / Nome della persona assicurata:

Luogo / data e firma

Cassa pensione Valora

Hofackerstrasse 40
4132 Muttenz, Svizzera

Telefono +41 61 467 20 20
Fax +41 61 467 36 12

www.valora.com
pensionskasse@valora.com